

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 144° — Numero 18

GAZZETTA **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 7 maggio 2003

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 27. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 marzo 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Trattati e convenzioni internazionali - Norme della Regione Veneto a favore dei veneti nel mondo - Interventi in caso di calamità naturali o di particolari eventi sociali, economici o politici - Potere della Giunta regionale di stipulare con il Governo estero interessato accordi che prevedano prestazioni socio-sanitarie a favore dei cittadini veneti - Denunciata esorbitanza dal potere delle Regioni di concludere intese con enti territoriali interni ad altri Stati nei casi e con le forme disciplinati da leggi statali - Invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti con l'estero, cittadinanza e flussi migratori - Invito alla Regione a far cessare autonomamente la materia del contendere.

- Legge della Regione Veneto 9 gennaio 2003, n. 2, art. 13.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *a)*, *b)* ed *i)*, e nono Pag. 7

- N. 222. Ordinanza del Tribunale di Trento del 9 gennaio 2003.

Armi ed esplosivi - Collezioni di armi comuni da sparo - Divieto di detenzione di munizioni regolarmente denunciate - Sanzioni - Deteriore trattamento rispetto alla ipotesi di pari gravità di detenzione di munizioni mai denunciate - Equiparazione alla più grave ipotesi di detenzione di munizioni per arma da guerra (art. 5 legge n. 893/1967) - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena.

- Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 10, ultimo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 27 » 8

- N. 223. Ordinanza del Tribunale di Genova del 21 gennaio 2003.

Responsabilità civile - Danni non patrimoniali - Danno morale soggettivo - Risarcibilità in presenza di lesioni personali determinate da scontro di veicoli con applicazione della presunzione ex art. 2054, comma secondo, cod. civ. - Esclusione - Violazione di diritti fondamentali della persona - Lesione del bene della «tranquillità morale» connesso alla garanzia della incolumità psicofisica e della dignità personale - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi (legislative e comunitarie) di risarcibilità di pregiudizi morali determinati dalla lesione di beni di rango minore.

- Codice civile, art. 2059.
- Costituzione, artt. 2 e 3 » 10

N. 224. Ordinanza del Tribunale di La Spezia del 3 febbraio 2003.

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto - Rivalutazione dei periodi di lavoro soggetti all'assicurazione, mediante moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 - Inapplicabilità di tale beneficio ai lavoratori assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali presso Enti diversi dall'INAIL (nel caso di specie: presso l'Istituto di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA) - Ingiustificata disparità di trattamento fra identiche situazioni di esposizione lavorativa ultradecennale all'amianto - Richiami alle sentenze nn. 127/2002 e 5/2000 della Corte costituzionale.

- Legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271.
- Costituzione, art. 3

Pag. 14

N. 225. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Pistoia del 30 settembre 2002.

Concorsi pronostici e scommesse - Scommesse sportive - Quote di prelievo da destinare al Coni - Determinazione con decreto ministeriale, in assenza di criteri e parametri legislativamente indicati - Contrasto con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali.

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 231, come modificato dall'art. 24, comma 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- Costituzione, art. 23.

Imposte e tasse - Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse - Aliquote relative alle scommesse sportive - Commisurazione, in percentuali prefissate, alle quote di prelievo stabilite, per ciascuna scommessa, a favore del Coni - Assenza di criteri e parametri legislativi vincolanti il decreto ministeriale di determinazione delle quote - Contrasto in via «derivata» con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali.

- Decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, art. 4, comma 1, lett. b).
- Costituzione, art. 23

» 17

N. 226. Ordinanza del Tribunale di Roma dell'11 ottobre 2002.

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto in conseguenza di atti espropriativi ed ablativi - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi di tutela giurisdizionale, di ricorribilità in Cassazione e di divieto di istituzione di giudici speciali.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, comma 1, nel testo sostituito dall'art. 7 legge 21 luglio 2000, n. 205.
- Costituzione, artt. 3, 24, 102, 103, 111 e 113

» 23

N. 227. Ordinanza del Tribunale di Roma dell'11 ottobre 2002.

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto in conseguenza di atti espropriativi ed ablativi - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi di tutela giurisdizionale, di ricorribilità in Cassazione e di divieto di istituzione di giudici speciali.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, comma 1, nel testo sostituito dall'art. 7 legge 21 luglio 2000, n. 205.
- Costituzione, artt. 3, 24, 102, 103, 111 e 113

» 28

N. 228. Ordinanza del Tribunale di Pisa del 4 febbraio 2003.

Spese processuali - Retribuzione del difensore d'ufficio di persona di fatto irreperibile - Disciplina - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla ipotesi della difesa d'ufficio di persona dichiarata formalmente irreperibile.

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 117.
- Costituzione, art. 3 Pag. 30

N. 229. Ordinanza del T.A.R. per la Sardegna del 7 novembre 2002.

Ambiente (Tutela dell') - Regione Sardegna - Smaltimento di rifiuti - Divieto di smaltimento di rifiuti pericolosi di provenienza extraregionale - Violazione del principio di libertà di iniziativa economica e sociale - Contrasto con i principi stabiliti dal legislatore nazionale (l. n. 22 del 1997) - Esorbitanza dai limiti delle competenze regionali - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 281/2000 e 335/2001.

- Legge Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6, art. 6, comma 19.
- Costituzione, art. 41; Statuto Regione Sardegna, artt. 3 e 4; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 5, 11, 18 e 26 » 32

N. 230. Ordinanza del g.u.p. del Tribunale di Savona del 27 novembre 2002.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che quale componente del Tribunale del riesame abbia concorso a deliberare ordinanza di annullamento di un decreto di sequestro per mancanza del *fumus commissi delicti* - Incompatibilità a tenere l'udienza preliminare - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alla situazione analoga del giudice per le indagini preliminari che abbia accolto o respinto una richiesta di sequestro - Lesione del principio di imparzialità del giudice.

- Cod. proc. pen., art. 34.
- Costituzione, artt. 3 e 111 » 37

N. 231. Ordinanza della Corte di appello di Venezia dell'11 dicembre 2002.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Limiti all'appello - Sentenza di condanna - Proposizione di appello incidentale da parte del pubblico ministero - Esclusione - Violazione del principio di parità tra accusa e difesa.

- Cod. proc. pen., artt. 443, comma terzo, e 595.
- Costituzione, art. 111, comma secondo » 39

N. 232. Ordinanza del g.u.p. del Tribunale di Palermo del 20 novembre 2002.

Reati e pene - False comunicazioni sociali - Nuova disciplina - Conseguente riduzione del termine di prescrizione - Impossibilità di garantire l'effettività della sanzione (in contrasto con quanto imposto dalla direttiva comunitaria n. 68/151) - Violazione dell'obbligo di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

- Codice civile, artt. 2621 e 2622 (modificati dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61).
- Costituzione art. 117.

Reati e pene - False comunicazioni sociali - Nuova disciplina - Conseguente riduzione del termine di prescrizione - Mancata previsione di un adeguato mezzo processuale in grado di consentire la celebrazione del processo entro i termini di prescrizione stabiliti (con riguardo a quanto imposto dalla direttiva comunitaria n. 68/151) - Contrasto con la normativa comunitaria in materia.

- Codice civile, artt. 2621 e 2622 (modificati dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61).
- Costituzione artt. 10 e 11 » 42

NN. da 233 a 244. Ordinanze del Tribunale di Padova del 3, 18, 26 ottobre, 8 e 21 novembre 2002.

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Eseguità prima della convalida da parte dell'A.G. - Mancata previsione dell'audizione dello straniero da parte dell'A.G. - Lesione del principio di inviolabilità personale - Violazione del diritto di difesa e dei principi relativi al giusto processo - Deteriore trattamento dello straniero colpito da provvedimento di accompagnamento alla frontiera rispetto allo straniero trattenuto presso un centro di accoglienza.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 5-*bis*, aggiunto dall'art. 2 del d.l. 4 aprile 2002, n. 51, conv. con modif. in legge 7 giugno 2002, n. 106.
- Costituzione, artt. 3, 13, 24 e 111

Pag. 50

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 27

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 marzo 2003
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Trattati e convenzioni internazionali - Norme della Regione Veneto a favore dei veneti nel mondo - Interventi in caso di calamità naturali o di particolari eventi sociali, economici o politici - Potere della Giunta regionale di stipulare con il Governo estero interessato accordi che prevedano prestazioni socio-sanitarie a favore dei cittadini veneti - Denunciata esorbitanza dal potere delle Regioni di concludere intese con enti territoriali interni ad altri Stati nei casi e con le forme disciplinati da leggi statali - Invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti con l'estero, cittadinanza e flussi migratori - Invito alla Regione a far cessare autonomamente la materia del contendere.

- Legge della Regione Veneto 9 gennaio 2003, n. 2, art. 13.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *a)*, *b)* ed *i)*, e nono.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Regione Veneto in persona del Presidente della giunta regionale, avverso l'art. 13 della Regione Veneto 9 gennaio 2003, n. 2, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 4 del gennaio 2003, intitolata «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro».

La proposizione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 febbraio 2003 (si depositerà estratto del verbale).

Nel contesto di una legge concernente essenzialmente un segmento dell'insieme «cittadini italiani» emigrati, individuato dall'essere tali cittadini nati nel Veneto o dall'averne nel Veneto risieduto per almeno tre anni (e quindi con esclusione di altri emigrati), l'art. 13 della legge in esame — che sostituisce la precedente legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 (successive modificazioni di essa) — attribuisce alla Giunta regionale il potere di «stipulare accordi con il Governo (estero) interessato» i quali prevedano — nelle situazioni descritte — l'erogazione di prestazioni di tipo socio-sanitario a favore dei predetti cittadini. Tale articolo non considera i limiti stabiliti dall'art. 117, comma secondo, lettera *a)* e comma nono Cost., ed appare contrastante con detti parametri costituzionali.

In particolare il predetto art. 117, comma nono, riconosce alle regioni la possibilità di concludere intese, e però pone due limiti chiari e precisi:

1) l'intesa può essere conclusa soltanto «con enti territoriali interni ad altro Stato», e quindi non con il Governo di altro Stato;

2) l'intesa può essere conclusa soltanto «nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato», e quindi non prima che «casi» e «forme» anzidetti siano rispettivamente individuati e stabilite.

Il comma nono citato non si limita ad enunciare principi ma reca regole già compiutamente formulate ed immediatamente operanti; sia perché la attribuzione riconosciuta alla regione è (*rectius*, sarà) perciò circoscritta anche dalle norme statali interposte. Ovviamente, il comma nono deve essere letto congiuntamente al comma secondo lettera *a)* — (lettera alla quale sono connesse le successive lettere *b)* ed *i)* — dello stesso art. 117 Cost., che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato tutto quanto attiene ai rapporti con l'estero, ai requisiti ed ai diritti di cittadinanza ed ai flussi migratori (anche di connazionali): le competenze esercitabili dalle regioni fuori dal territorio regionale (ossia con superamento del fondamentale limite territoriale e «a fortiori» fuori del territorio nazionale, costituiscono solo «ritagli» dall'ambito riservato «naturaliter» allo Stato, sono «in deroga» e quindi di stretta interpretazione.

Nel noto disegno di legge di attuazione della riforma del Titolo quinto si traccia una disciplina in argomento, la quale tiene conto degli insegnamenti espressi con riguardo ai previgenti parametri costituzionali da codesta Corte, la quale inoltre potrebbe pronunciare nel frattempo sulla controversia reg. ricorsi n. 57 del 2002.

Non si sottopongono a scrutinio di legittimità costituzionale:

a) l'art. 6 lettera b) perché interpretabile come meramente programmatico e da applicarsi nel rispetto dell'art. 117, comma secondo, lettera n) Cost.;

b) l'art. 9, comma 2, laddove prevede il «concorso con altre amministrazioni pubbliche» (ad esempio, gli Istituti italiani di cultura), perché si confida in modalità applicative rispettose delle funzioni ed attività statali.

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della disposizione legislativa sottoposta a giudizio, con ogni conseguenziale pronuncia, e si confida che prima della discussione del ricorso la regione faccia autonomamente cessare la materia del contendere.

Roma, addì 10 marzo 2003

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: Franco FAVARA

03C0307

N. 222

*Ordinanza del 9 gennaio 2003 emessa dal Tribunale di Trento
nel procedimento penale a carico di Siligardi Enzo Lino*

Armi ed esplosivi - Collezioni di armi comuni da sparo - Divieto di detenzione di munizioni regolarmente denunciate - Sanzioni - Deteriore trattamento rispetto alla ipotesi di pari gravità di detenzione di munizioni mai denunciate - Equiparazione alla più grave ipotesi di detenzione di munizioni per arma da guerra (art. 5 legge n. 893/1967) - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena.

- Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 10, ultimo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

IL TRIBUNALE

Emette la seguente ordinanza, nel procedimento penale nei confronti di Siligardi Enzo Lino.

In accoglimento della dedotta questione di illegittimità costituzionale sollevata dai difensori dell'imputato il giudice pronuncia ordinanza con la quale si solleva a norma dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo comma della legge 18 aprile 1975 n. 110.

M O T I V A Z I O N E

Il tribunale dubita della legittimità costituzionale dell'articolo di legge di cui in epigrafe in relazione da un canto agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dall'altro ai principi di ragionevolezza e di proporzione quantitativa che devono presiedere la funzione legiferante in merito alla entità della pena criminale sanzionante gli illeciti penali. La dedotta questione di illegittimità costituzionale con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 27 della Costituzione è rilevante e non manifestamente infondata.

È rilevante perché da essa dipende nei confronti del giudicabile l'applicazione in concreto della pena all'esito del giudizio espletato, non manifestamente infondata per le ragioni qui di seguito esposte.

Il reato di cui è chiamato a rispondere l'imputato è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da lire 400.000 - a lire 2.000.000. Il fatto criminoso della detenzione di munizioni — regolarmente denunciate — per armi comuni da sparo commesso da persona fornita di licenza di collezionista, è quindi punito più gravemente ai sensi dell'art. 10, comma 9 della legge 18 aprile 1975 n. 110, mentre in ogni altro caso la sanzione è data dalla norma dell'art. 697 codice penale prevedente ipotesi contravvenzionale, ivi compreso — in base al diritto vivente — anche il caso in cui le munizioni riguardino arma comune da sparo cosiddetta clandestina.

L'imputato, titolare di licenza di collezionista, non si è sbarazzato delle munizioni da lui precedentemente e regolarmente denunciate, e per tale ipotesi delittuosa omissiva egli è punito più gravemente di colui che detenga munizioni mai denunciate. La sanzione è addirittura pari (un anno e mesi quattro di reclusione) a quella prevista per chi detenga munizioni non denunciate per arma da guerra nella ipotesi attenuata di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895.

Desta perplessità l'aporia non compatibile con i parametri costituzionali e soprattutto con l'art. 3 della Costituzione, nonché con il generalissimo principio di ragionevolezza che deve sempre informare il contenuto delle leggi.

Il tribunale si permette di rammentare che in non poche occasioni la Corte costituzionale ha riconosciuto la irragionevolezza di taluni limiti edittali di pena. Sono tra le altre le sentenze nn. 218 del 1974, 176 del 1976, 26 del 1979, 103 del 1982, 341 del 1994, 329 del 1997.

Il Giudice delle leggi ha in più occasioni affermato che non è ad esso precluso il compito di verificare che l'uso della discrezionalità legislativa in ordine alla pena rispetti i limiti della ragionevolezza (sentenza n. 409 del 1989), quello della uguaglianza (sentenza n. 329 del 1997), quello di proporzionalità tra la vasta gamma delle condotte delittuose sanzionate (sentenza n. 409 del 1989, n. 341 del 1994) e sia infine conforme al finalismo rieducativo della pena sia nella fase esecutiva che nella astratta previsione normativa (sentenza n. 310 del 1990, 343 del 1993, 442 del 1993).

Da tale matrice giuridica è sgorgata la incisione financo della pena massima vigente, quella dell'ergastolo che il Giudice delle leggi colpisce giudicandolo inapplicabile al minore imputabile (sentenza 28 aprile 1994 n. 168).

Postulato il concetto che è conforme al criterio di uguaglianza trattare diversamente posizioni diseguali ed egualmente posizioni uguali, risulta irragionevole la specie e la entità della pena per il reato di cui risponde l'imputato, reato cioè omissivo commesso da persona fornita di licenza di collezionista.

La pena stabilita ha invece azzerato ogni rapporto tra misura della pena, offesa al bene giuridico e modalità di aggressione, appiattendolo tutta la vasta gamma delle condotte possibili, dalle più gravi alle meno gravi, su un disvalore di evento e di azione rispetto ai quali non appare razionale una uniformità sanzionatoria.

Nel quadro di una più attenta considerazione dell'art. 27 della Costituzione è precluso al giudice l'esercizio concreto della discrezionalità vincolata di cui all'art. 133 codice penale, essendogli interdotta un'opera di adeguamento della pena alle circostanze oggettive e soggettive del fatto, vitale per il sistema essendo la esigenza di un'articolazione legale dell'impianto sanzionatorio che renda possibile un adeguamento della pena alla natura del reato e alla personalità del colpevole.

Tale pena si palesa assolutamente sperequata in riferimento a quella platea di soggetti agenti, cioè persone fornite di licenza di collezionista e che abbiano denunciato le munizioni, che non presentano le stigmate dalla personalità criminale.

Riecheggia nell'aria un certo sapore di pena commisurato al cosiddetto tipo d'autore. E qui il sospetto di una violazione dell'art. 27, terzo comma della Costituzione poiché l'irrogazione di pene sproporzionate al grado di effettivo disvalore dei fatti e della personalità dei rei spesso di non eccelsa latitudine compromette la finalità rieducativa della pena.

Il caso concreto in esame meriterebbe una risposta sanzionatoria più attenuata da parte dell'ordinamento e rispondente all'effettivo più ridotto disvalore della vicenda, onde riconoscere quella particolare attenuazione che sia rapportata alla dimensione offensiva del fatto concreto. In definitiva, il titolare di licenza di collezione che non si sia sbarazzato del relativo munizionamento regolarmente denunciato, è punito più gravemente di colui che detenga munizioni mai denunciate, e punito in maniera pari al detentore di munizioni per arma da guerra nella ipotesi attenuata di cui all'art. 5, legge 2 ottobre 1967 n. 895. Specie ed entità della sanzione non si palesano quindi coerenti con i principi costituzionali testè richiamati.

P. Q. M.

Il tribunale, visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della pena stabilita dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975 n. 110 in rapporto agli artt. 3 e 27 della Costituzione e in relazione al principio di ragionevolezza come in motivazione;

Sospende il giudizio in corso fino alla decisione della detta questione di costituzionalità, rimettendolo alla Corte costituzionale a norma dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, previa notificazione alle parti private, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicazione ai Presidenti dei rami del Parlamento.

Trento, addì 9 gennaio 2003

Il giudice: FORLENZA

03C0413

N. 223

*Ordinanza del 21 gennaio 2003 emessa dal Tribunale di Genova
nel procedimento civile vertente tra Zanchi Emanuele e Toro Assicurazioni S.p.a.*

Responsabilità civile - Danni non patrimoniali - Danno morale soggettivo - Risarcibilità in presenza di lesioni personali determinate da scontro di veicoli con applicazione della presunzione ex art. 2054, comma secondo, cod. civ. - Esclusione - Violazione di diritti fondamentali della persona - Lesione del bene della «tranquillità morale» connesso alla garanzia della incolumità psicofisica e della dignità personale - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi (legislative e comunitarie) di risarcibilità di pregiudizi morali determinati dalla lesione di beni di rango minore.

- Codice civile, art. 2059.
- Costituzione, artt. 2 e 3.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza per art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 in causa Zanchi Emanuele contro Toro Assicurazioni designata dal F.G.V.S. rg. 4002 del 1998.

Il giudice designato, decidendo nella controversia civile di cui in epigrafe, rileva quanto segue.

Va premesso che con atto di citazione del 30 maggio 1998 Emanuele Zanchi conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la Toro Assicurazioni S.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna ai sensi dell'art. 19 lett. a) legge n. 990 del 1969 al risarcimento del danno biologico e morale subito in occasione di un incidente stradale occorso in Genova il 26 settembre 1996, così descritto: mentre procedeva su strada sterrata sulle alture cittadine alla guida della sua motocicletta, l'esponente veniva a collisione frontale con un fuoristrada, circolante fuori mano, che lo sbalzava oltre la sede stradale cagionandogli serie lesioni personali; il conducente del veicolo, forniti i primi soccorsi, si allontanava lasciando un recapito telefonico poi rivelatosi inesistente.

L'impresa designata si costituiva in giudizio resistendo alla domanda attrice, chiedendo alla controparte la puntuale dimostrazione delle allegazioni (essendo del tutto all'oscuro del sinistro) e contestando le pretese risarcitorie.

Nella fase istruttoria venivano ammesse ed assunte le prove orali e documentali indicate dalle parti ed era inoltre licenziata una c.t.u. medico legale su parte attrice che accertava i seguenti postumi lesivi: I.T.T. per giorni 50, I.T.P. per giorni 30, ed I.P. nella misura del 6% della validità totale a seguito del trauma distorsivo (da schiacciamento) del piede sinistro dello Zanchi, con parziale distacco unguelae di un dito e insufficienza funzionale degli estensori delle altre 4 dita.

Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa perveniva all'udienza del 12 luglio 2002 in cui il fascicolo veniva trattenuto in decisione.

Ora, l'esame critico delle risultanze processuali, di cui si darà più analitico conto nella definitiva decisione di merito, potrebbe con ragionevole probabilità non consentire di ravvisare nella fattispecie una colpa «concreta» esclusiva o concorrente dello sconosciuto conducente del fuoristrada, e comportare quindi l'applicazione della norma di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c.: regola che comporta, da un lato, la riduzione a metà del risarcimento spettante; e dall'altro comporta, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale ed in riferimento all'art. 2059 c.c., l'esclusione di ogni voce di danno morale, dal momento che la responsabilità viene accertata per via di presunzione senza una verifica giudiziale di colpa «in concreto» in capo al danneggiante (v. fra le molte: Cassaz. Sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1643 Pettinari c. Muscarà in Rep. Foro It. 2000, v. Resp. civile n. 11).

Ritiene lo scrivente — e ciò rileva d'ufficio — che questa seconda riduzione non sia conforme a Costituzione, e che la questione della legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., quando debba applicarsi l'art. 2054 co. 2 c.c., assuma rilevanza in quanto nel caso di specie il risarcimento del danno morale (inteso quale ristoro del «transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso») condurrebbe a riconoscere all'infortunato euro 8.348. Per contro, l'eliminazione dal computo estimativo delle voci del danno morale comporterebbe, secondo la tabella liquidatoria adottata da questo tribunale dal 20 marzo 2002, esclusivamente il riconoscimento del minore importo di euro 5.545: la differenza tra le due alternative si colloca intorno al 35% dell'intero risarcimento, e ciò segna la misura della rilevanza della questione nella vicenda in esame.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, non si ignora che la Corte costituzionale si è ripetutamente pronunciata sulla compatibilità dell'art. 2059 c.c. con i valori costituzionali, escludendo in tali sue decisioni un pregiudizio di regole di tale rango. In particolare, nella decisione n. 184 del 1986 si è espressamente detto che il legislatore è autorizzato a differenziare il trattamento risarcitorio affermandosi che: «Nè può essere vietato al legislatore ordinario, al fine indicato, di prescrivere, anche a parità di effetto dannoso (danno morale subiettivo) il risarcimento soltanto in relazione a fatti illeciti particolarmente qualificati e, più di altri, da prevenire ed ulteriormente sanzionare»; mentre nella successiva decisione n. 356 del 1991 si è puntualizzato che il danno in questione non è coperto dalla garanzia costituzionale di cui all'art. 32 della Legge fondamentale: principio ribadito nella decisione nella sentenza n. 37 del 18 febbraio 1994.

Pare peraltro sommamente al remittente che, ad oltre 10 anni dall'ultima pronuncia costituzionale che ha affrontato la tematica della compatibilità costituzionale dell'art. 2059 c.c. in riferimento alle vittime «dirette» di fatti produttivi di danno alla persona, sussistano nuovi elementi per riconsiderare l'orientamento di cui si è dato conto, alla luce dell'evoluzione normativa che ha caratterizzato il sistema negli ultimi anni, come pure dell'elaborazione giurisprudenziale che ha progressivamente affinato il quadro del «diritto vivente» in tema di danno morale attraverso ulteriori qualificazioni del bene giuridico protetto, quali emergenti nella dottrina e nella giurisprudenza più recente (vedi per esempio: Cassaz. Sezioni Unite, 21 febbraio 2002, n. 2515 sul caso Seveso; Tribunale di Roma, ord. 20 giugno 2002 in tema di danno morale per i superstiti, in Foro It. 2002, I, rispettivamente alle pagg. 999 e 2882). Si ritiene perciò che tale evoluzione normativa e giurisprudenziale possa condurre ad una rimeditazione della materia.

È noto che nelle ultime letture proposte, di cui si sono citati solo i più recenti epigoni, il danno morale soggettivo — da intendersi nella tradizionale e limitata accezione recepita dalla decisione della Corte n. 184 del 1986 in termini di «transeunte perturbamento psicologico del soggetto offeso» — viene sempre più «staccato» da una base organica medicalmente accertabile, per assumere una sua autonoma valenza e risarcibilità in relazione alla sua dimensione di profilo soggettivo/psicologico della dignità della persona umana.

L'idea che si fa strada progressivamente individua un bene, certo di difficile e spesso variegata denominazione, ma comunque «afferrabile» perchè collegato all'idea di «tranquillità morale», bene che è associato al godimento dei diritti fondamentali della persona: in primo luogo, alla garanzia dell'incolumità psico-fisica e della dignità della persona.

Da tenere presente che la violazione dei valori fondanti del «patto sociale» — quelli che sono generalmente ricompresi nella garanzia dell'art. 2 Costituz. e che sono di per se' risarcibili secondo la Cassaz. Sez. I civile, 7 giugno 2000, n. 7713 (C.F. c. H.C.D. e H.C.D. in Danno e Responsabilità n. 8/2000 pag. 835) — determina senza meno il pregiudizio di un attributo fondamentale della persona umana e della cittadinanza sociale.

La lesione dell'incolumità psico-fisica non è infatti solo pregiudizio di un valore fondamentale nel suo aspetto immediatamente organico, ma costituisce anche la lesione di un presupposto che cementa la coesistenza pacifica tra i consociati, e che si riassume nella sicurezza che ogni cittadino può nutrire e riporre sulla protezione dei diritti fondamentali, a cominciare da quelli alla vita ed all'incolumità personale: e ciò, a prescindere dalle forme con cui può essere realizzata la lesione di tali beni.

In questo senso, se si riconosce la dimensione di valore costituzionale a questo attributo della dignità umana, si deve dire che esso preesiste in una sua specifica dimensione morale al pregiudizio ed alla lesione: quest'ultima, inducendo «lacrime e dolore», ne rende semplicemente manifesto l'aspetto negativo. Per cui, a questo punto, non è più fuori luogo richiamare ancora la giurisprudenza della Corte, nella parte in cui riconosce la risarcibilità delle lesioni portate a diritti riferibili direttamente alla Carta costituzionale (vedi la sentenza n. 87 del 1988).

Prendendo spunto dalle precedenti considerazioni, si evidenzia un primo possibile profilo di illegittimità costituzionale discendente dalla regola di esclusione del riconoscimento del danno morale in applicazione dell'art. 2054 c.c., quale venuta a delinarsi nella costante giurisprudenza, in riferimento all'art. 2 della Carta costituzionale: nella misura in cui una proiezione indefettibile di un diritto della personalità — la «tranquillità morale» collegata al riconoscimento del diritto all'incolumità personale, primo tra quanti diritti garantiti dalla Costituzione — una volta lesa, non viene risarcita.

Dalla più recente evoluzione del quadro normativo, non solo interno, sembra emergere un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale della regola di esclusione in riferimento all'art. 3 Costituz., che tocca ancora i margini di discrezionalità del legislatore e che potrebbe definirsi come disparità di trattamento esterna.

Mentre la prevalente giurisprudenza di legittimità fa ancora «quadrato», per convinzione, per tradizione o per paura dei costi interpretativi, intorno agli insegnamenti consolidati sulla responsabilità presuntiva, quella di merito (insieme alla dottrina) inventa sempre più sofisticate architetture per aggirare la regola di esclusione: come altrimenti valutare la vicenda del «danno esistenziale», o delle variegate categorie definitorie via via proposte soprattutto in funzione degli interessi dei congiunti delle persone decedute?

Nello stesso tempo, il legislatore man mano svuota dall'interno la previsione dell'art. 2059 c.c. aggiungendo sempre nuove gamme di pregiudizi che danno luogo alla risarcibilità del danno morale.

In tal senso, si rinvia all'art. 29.9 della legge sulla privacy 31 dicembre 1996, n. 675, che ha previsto la risarcibilità del danno non patrimoniale collegato all'illecito trattamento dei dati personali; all'art. 44.7 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sull'azione civile contro la discriminazione, che ha previsto il ristoro del danno non patrimoniale riconducibile a condotte discriminatorie, non necessariamente costituenti reato; all'art. 2.3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, che ha introdotto l'equa riparazione per il caso di durata irragionevole del processo 1996: un caso in cui viene risarcito il danno non patrimoniale derivante dalla violazione dell'art. 6 della Convenzione di Roma del 1950.

Quale il senso di tali deroghe all'art. 2059 c.c.? Si può pensare che la loro funzione sia esclusivamente quella di «tagliare la testa al toro» incanalando le ipotesi ricostruttive sul danno risarcibile, quali sarebbero inevitabilmente proliferate nella giurisprudenza nei primi tempi di applicazione delle nuove normative al fine di aggirare lo scoglio della dicotomia danno patrimoniale - danno non patrimoniale, e perciò guidarle verso figure tipizzate di danni al riparo delle forche caudine dell'art. 2059 c.c.. Si può in altri termini ritenere che con le norme citate si sia voluto evitare di riprodurre per ciascuna situazione di vantaggio, introdotta dalle nuove discipline, la vicenda del danno biologico, in cui il recepimento normativo della nozione giurisprudenziale, contenuta da ultimo nel T.U. INAIL e nella legge n. 57 del 2001, è intervenuto dopo una stagione abbastanza lunga e tormentata.

Esaminando il tenore letterale delle richiamate disposizioni, si può essere inoltre tentati di credere che quello che viene risarcito nelle nuove leggi sia un danno non patrimoniale, non già il danno morale soggettivo. Tuttavia la dialettica definitoria condotta sui termini danno non patrimoniale - danno morale (soggettivo) non può spingersi fino al punto di negare che:

1) se si dice che determinati comportamenti sono sanzionati civilmente di per sé, indipendentemente dalle conseguenze, non si comprende perché il legislatore continui a parlare di danno: nozione che comporta una valutazione delle conseguenze di tali comportamenti;

2) se si ritiene che di veri «danni» si tratti, allora bisogna ammettere che l'unico tipo di pregiudizio «sensibile» e sperimentabile, che può derivare dalla pubblicità non gradita nel trattamento dei dati personali; da condotte discriminatorie; da irragionevole durata del processo, ecc., è costituito unicamente dalle sofferenze morali che tale genere di condotte e situazioni inducono;

3) le norme in esame non autorizzano l'interprete a negare la risarcibilità proprio delle «lacrime e delle sofferenze», che venisse richiesta in tutti i casi di constatata violazione delle nuove fonti normative, indipendentemente dalla dimensione di reato o meno delle condotte lesive.

Ancor più recentemente, anche le fonti e la giurisprudenza comunitarie hanno infranto la regola (interna) di esclusione, introducendo un caso di risarcimento del danno morale soggettivo a fronte di un semplice inadempimento contrattuale, pur certo fastidioso, com'è il caso del danno da vacanza rovinata (v. la direttiva 90/314 sui viaggi «tutto compreso» e la sua interpretazione nella decisione della Corte di Giustizia sez. VI del 12 marzo 2002 nella causa C-168/00, in Danno e Responsabilità n. 11/2002 pag. 1097).

Non è il caso di prendere posizione sulla problematica coesistenza di tale pronuncia con l'ordinamento interno e dunque con l'art. 15 del d.lgs. 111 del 1995 di recepimento della direttiva, oppure sulla valenza «nomofilattica» o meno della decisione della Corte comunitaria. Certo è che la pronuncia in questione fa intravedere percorsi legislativi o giurisprudenziali comunitari che potrebbero in futuro sconfessare la risposta negativa data in Italia alla questione del risarcimento del danno morale soggettivo solo a fronte di previsioni normative specifiche: una risposta datata, di sempre più problematica coesistenza con l'evoluzione dell'ordinamento comunitario.

È abbastanza evidente che questo percorso di progressiva erosione dell'art. 2059 c.c., con cui ad un certo punto il legislatore sembrò volersi misurare direttamente quando nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 1999 sul risarcimento del danno alla persona prevede l'abrogazione della norma, non segue linee di sviluppo coerenti e razionali, ma si affida al caso o alla pressione esterna determinando esiti del tutto irrazionali e per certi versi paradossali, rappresentati icasticamente proprio dall'ultimo esempio considerato: si riconosce il risarcimento del danno morale a fronte di un mero inadempimento contrattuale ed a valere su beni giuridici che sono sideralmente lontani dal bene, cardinale, della protezione dell'incolumità personale nella sua dimensione fisica e morale.

Non è il caso di inoltrarsi oltre nella comparazione tra le diverse situazioni che hanno man mano contraddetto la regola di esclusione, ma è difficile trovare altri interessi di eguale pregnanza costituzionale, rispetto al bene dell'incolumità personale e della dignità della persona.

Nella misura in cui ottengono riparazione i pregiudizi morali determinati dalla lesione di beni di rango certamente subordinato rispetto all'incolumità psicofisica dell'individuo, in tutte le sue proiezioni obiettive e soggettive, non può non apparire stridente il contrasto con il mancato ristoro del danno morale anche nel caso che si è considerato in sede di merito, e che pertanto si sottopone all'attenzione della Corte, in quanto fattispecie basata su di una norma preclusiva, della cui legittimità costituzionale si ha motivo di dubitare.

Conclusivamente, se il legislatore può certamente differenziare la disciplina della risarcibilità del danno morale soggettivo in funzione del tipo di aggressione portata alla persona, anche con il semplice rinvio all'equità, diventa irrazionale l'introduzione di risarcimenti per tale voce di danno a fronte di lesioni non derivanti da reato ed incidenti su beni di rango subordinato a quello dell'incolumità psicofisica e del suo riflesso psicologico/morale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c. in relazione agli artt. 2 e 3 Costituzione, nella parte in cui esclude il risarcimento del danno morale soggettivo, in presenza di lesioni personali determinate da fatto della circolazione stradale con applicazione del disposto del comma 2 dell'art. 2054 c.c.

Ordina la sospensione della causa per pregiudizialità costituzionale con immediata trasmissione di copia autentica del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale in Roma, a cura della cancelleria; la notificazione del presente provvedimento a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti di causa; con successiva trasmissione delle prove dell'avvenuta notificazione alla Corte; la comunicazione della presente ordinanza a cura della cancelleria ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Genova, addì 14 gennaio 2003

Il giudice: BRACCIALINI

03C0414

N. 224

*Ordinanza del 3 febbraio 2003 emessa dal Tribunale di La Spezia
nel procedimento civile vertente tra Cimabue Marco e I.N.P.S. ed altro*

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto - Rivalutazione dei periodi di lavoro soggetti all'assicurazione, mediante moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 - Inapplicabilità di tale beneficio ai lavoratori assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali presso Enti diversi dall'INAIL (nel caso di specie: presso l'Istituto di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA) - Ingiustificata disparità di trattamento fra identiche situazioni di esposizione lavorativa ultradecennale all'amianto - Richiami alle sentenze nn. 127/2002 e 5/2000 della Corte costituzionale.

- Legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Il giudice monocratico, in funzione di giudice del lavoro, sulla domanda avanzata da Marco Cimabue nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.P.S.E.M.A. per la rivalutazione contributiva, ai sensi dell'art. 13, comma 8, legge 27 marzo 1992, n. 257 (intitolata «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»), come sostituito dall'art. 1, comma 1, d.l. 5 giugno 1993, n. 169 («Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto»), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, in relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente, udita la discussione sul punto, osserva quanto segue.

Il ricorrente è un lavoratore del settore marittimo, assicurato, ai fini della protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, presso l'I.P.S.E.M.A. (istituito dall'art. 2, d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479). Chiede all'I.N.P.S. la rivalutazione, a fini pensionistici, dei periodi lavorativi ultradecennali nei quali è stato esposto ad amianto, ai sensi dell'art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992, come modificato dalla legge n. 271 del 1993.

Gli istituti citati, nel costituirsi, eccepiscono entrambi che la domanda non sarebbe accoglibile in quanto il beneficio della rivalutazione contributiva non si applica che ai lavoratori assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'I.N.A.I.L., come testualmente recita l'invocato art. 13, comma 8 («... per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'I.N.A.I.L., è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5»); stante il tenore letterale di questa norma, ritengono insostenibile una sua interpretazione che, superandolo, venga a ricomprendere nella tutela tutti i lavoratori dipendenti esposti ad amianto, ancorché assicurati presso Enti diversi dall'I.N.A.I.L.

Parte ricorrente solleva allora questione di legittimità costituzionale di detto articolo, per violazione degli artt. 3 e 38, Cost.

Ad avviso del giudice, la questione è rilevante e non manifestamente infondata. È rilevante, perché, in effetti, il tenore letterale dell'articolo in discorso ne impedisce una sua interpretazione così lata per la quale il riferimento al «periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'I.N.A.I.L.» possa leggersi come riferimento a «periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria ...» gestita dall'I.P.S.E.M.A. o, comunque, da altri Enti diversi dall'I.N.A.I.L. (si pensi, per esempio, alla problematica dei pubblici dipendenti), ancorché non si ignori che certa giurisprudenza di merito propende per questa ampia interpretazione (v., per esempio, Trib. Ravenna 5 marzo 2001, n. 242, prodotta in atti); pertanto, allo stato della normativa, la causa non potrebbe procedere oltre e la domanda dovrebbe essere respinta.

Non appare inoltre manifestamente infondata, in quanto, come si evince sia dalle modificazioni apportate dalla legge n. 271 del 1993, in sede di conversione del d.l. n. 169 del 1993 e dai suoi lavori preparatori, sia dalla pronunzia n. 5 del 10-12 gennaio 2000, di codesta Corte delle leggi, l'art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992, nel testo oggi vigente, fa riferimento non più ai soli lavoratori di imprese che estraevano amianto od utilizzavano amianto come materia prima, ma a tutti i lavoratori (quanto meno, a tutti i lavoratori dipendenti) che possano essere stati esposti all'amianto; con questa modificazione, si è esclusa «ogni selezione [s'intende, tra i lavoratori] che potesse derivare dal riferimento alla tipologia dell'attività produttiva del datore di lavoro» (sent. ult. cit., in motivaz.).

La modificazione normativa è chiara, nel senso di allargare la platea dei possibili destinatari della legge ed è anche condivisibile, poiché, una volta riconosciuto a livello scientifico e legislativo europeo (direttiva del Consiglio n. 477 del 1983, modificata dalla successiva direttiva n. 382 del 1991) e nazionale (d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, art. 31, successivamente modificato; legge n. 257 del 1992, cit.), la pericolosità dell'amianto per la salute, del tutto irragionevole sarebbe stato prevedere un beneficio connesso all'aver espletato lavorazioni potenzialmente morbigene ed invalidanti soltanto a coloro che operavano in un certo settore produttivo anziché in altri.

In altri termini, la *ratio* della norma di favore (l'art. 13, comma 8, in esame) non sta (o non sta più, dopo la riforma del 1993) nell'agevolare, con la maggiorazione contributiva, i lavoratori del settore dell'amianto (che, con la sua messa al bando, entrava in crisi nei primi anni Novanta del trascorso secolo), i quali rischiavano così di stare privi di occupazione senza avere maturato i requisiti pensionistici, ma invece, nel dare tutela ai lavoratori che sono stati esposti ad una sostanza riconosciuta come altamente nociva per la salute. La norma s'incentra dunque sulla protezione, in una forma riparatoria e non preventiva, della salute.

Questa *ratio* normativa è stata poi, come si è detto, autorevolmente e lucidamente evidenziata da codesta Corte nella motivazione della surrichiamata sentenza e poi ulteriormente ribadita in quella della sentenza n. 127 dell'11-22 aprile 2002 e non par ormai più revocabile in dubbio.

Se così è, non si vede allora la ragione per limitare il beneficio alla sola categoria dei lavoratori dipendenti assicurati presso l'I.N.A.I.L. e non presso altri enti, posto che le situazioni lavorative, di rischio e di conseguenze morbigene ed invalidanti, possono ben essere, nei singoli casi, le medesime.

L'art. 13, comma 8, utilizza però la tecnica legislativa di individuare i beneficiari non richiamando semplicemente il termine lavoratori (quindi, sia quelli privati che quelli pubblici, poiché anche per questi ultimi la situazione può essere identica), ma identificando il periodo temporale minimo di esposizione (oltre il decennio) e richiedendo che lo stesso sia stato coperto dall'assicurazione presso l'I.N.A.I.L., il che equivale a dire che il beneficio è ristretto ai soli lavoratori che siano assicurati, contro gli infortuni e le malattie professionali, presso l'I.N.A.I.L. Duplice è quindi la restrizione: ai lavoratori privati e, tra questi ultimi, soltanto a quelli assicurati presso l'I.N.A.I.L.

È stato anche osservato che la limitazione ai lavoratori privati pare trovare conferma dal complessivo tenore dell'art. 13 ed, in particolare, dal suo comma 10, benché codesta Corte sembra essersi espressa sul punto in senso contrario (ancora, nella motivazione della sentenza n. 127 del 2002).

Non si ignora, quindi, che, recentemente, codesta Corte è stata chiamata a pronunziarsi sulla questione qui in discussione. Il caso, però, riguardava i lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e la pronunzia (la citata n. 127 del 2002), nel dichiarare l'infondatezza della questione, ha basato la propria declaratoria su una motivazione che non appare *de plano* estensibile ad analoghe fattispecie (come quella dalla quale muove questo giudice).

Infatti, in detta sentenza, la possibilità di un'interpretazione dell'art. 13, comma 8, che estenda i suoi benefici anche ai lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A., si fonda sul duplice rilievo che, fin da data antecedente all'entrata in vigore dell'art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992, come modificato dalla legge n. 271 del 1993, l'Ente Ferrovie dello Stato era stato trasformato in società per azioni e che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, i suoi dipendenti sono stati assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'I.N.A.I.L., il quale, da tale data, ha preso in carico «tutte le prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti» a detta data (così sent. ult. cit., in motivaz.).

In definitiva, viene autorevolmente sostenuta un'interpretazione dell'art. 13, comma 8, che non sgancia il suo ambito soggettivo di operatività dal riferimento all'assicurazione presso l'I.N.A.I.L., ma, considerate le peculiarità del caso dei dipendenti delle Ferrovie, include anche costoro nel novero dei destinatari della norma; in altri termini, le indicazioni contenute in questa sentenza precludono la possibilità di obliterare in via generale il riferimento all'assicurazione I.N.A.I.L., e di estendere la norma in esame; il tutto, senza considerare che una pronunzia interpretativa di rigetto non possiede, a parte il giudizio *a quo*, un'efficacia vincolante per gli altri giudizi, salva, ovviamente, l'autorevolezza dell'organo che l'ha emessa.

Rimane dunque il quesito di fondo, se, a parte il peculiare caso dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A., per i quali è possibile interpretare estensivamente l'art. 13, comma 8, in via generale sia costituzionalmente legittima, alla stregua del parametro dell'art. 3, Cost., tale normativa, nella parte in cui, riferendosi ai lavoratori assicurati presso l'I.N.A.I.L. (con la tecnica legislativa sopra vista), impedisce di estendere le proprie previsioni a tutte le altre categorie di lavoratori (nel caso di specie, quelli assicurati presso l'I.P.S.E.M.A.), che sul lavoro versino o abbiano versato, per un periodo ultradecennale, in identica situazione di esposizione alla sostanza morbigena dell'amianto.

Posta così la questione, non pare neppure che un suo eventuale accoglimento potrebbe comportare un sopravvenuto contrasto della norma in esame con l'art. 81, quarto comma, Cost.: infatti, non viene messo in discussione l'insegnamento dato dalla sentenza n. 5 del 2000, la quale ha avuto cura di escludere l'ipotizzato contrasto con l'individuazione di quale sia il corretto parametro per configurare l'esposizione ad amianto quantitativamente rilevante ai fini del riconoscimento della maggiorazione contributiva; e tale insegnamento, ripetesi, non viene qui contestato o non seguito.

In tali termini generali (che ricomprendono anche il caso dei lavoratori assicurati presso l'I.P.S.E.M.A. ma non solo), la questione, ad avviso di questo giudice, in adesione all'istanza di parte ricorrente, merita di essere nuovamente posta all'attenzione di codesta Corte.

Il parametro che si assume violato non è tanto l'art. 38, Cost., come ritenuto dal ricorrente, ma, essenzialmente, l'art. 3, Cost., per diversità non giustificata di trattamento di situazioni identiche.

P. Q. M.

Il giudice monocratico del lavoro del Tribunale della Spezia;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dall'art. 1, comma 1, d.l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, nella parte in cui, richiamando il «periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'I.N.A.I.L.», esclude dalla sua sfera di applicazione il caso dei lavoratori assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali presso enti diversi dall'I.N.A.I.L. (nel presente caso: l'I.P.S.E.M.A.), che abbiano versato o versino in identiche situazioni di esposizione ultradecennale ad amianto, per violazione dell'art. 3, Cost.;

Sospende il presente giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda la cancelleria per quanto di sua competenza.

La Spezia, addì 3 febbraio 2003

Il giudice del lavoro: PANICO

N. 225

*Ordinanza del 30 settembre 2002 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Pistoia
sul ricorso proposto da Giada-Bet S.r.l. contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Pescia*

Concorsi pronostici e scommesse - Scommesse sportive - Quote di prelievo da destinare al Coni - Determinazione con decreto ministeriale, in assenza di criteri e parametri legislativamente indicati - Contrasto con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali.

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 231, come modificato dall'art. 24, comma 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- Costituzione, art. 23.

Imposte e tasse - Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse - Aliquote relative alle scommesse sportive - Commisurazione, in percentuali prefissate, alle quote di prelievo stabilite, per ciascuna scommessa, a favore del Coni - Assenza di criteri e parametri legislativi vincolanti il decreto ministeriale di determinazione delle quote - Contrasto in via «derivata» con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali.

- Decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, art. 4, comma 1, lett. b).
- Costituzione, art. 23.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 933702 proposto da Giada-Bet S.r.l., difesa dal prof. avv. Nicolò Zanon, dott. Mario Spezia, dott. Antonio Campanini, avv. Antonio Papi Rossi. e dott. Ivo Vannini depositato in data 2 agosto 2002 avverso l'atto n. 26572/2002 Agenzia delle entrate - Ufficio di Pescia relativo all'imposta unica sui concorsi pronostici e le scommesse, di cui al d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504,

Svolgimento del processo - Oggetto della domanda

Con ricorso depositato in data 2 agosto 2002 n. 933/2002 Giadabet S.r.l. (codice fiscale n. 01422790475) ricorre contro l'atto n. 26572/2002, dell'Agenzia delle entrate Ufficio di Pescia notificato in data 10 luglio 2002 e relativo all'imposta unica sui concorsi pronostici e le scommesse, di cui al d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504. La contestazione di omesso versamento riguarda il periodo dal 29 maggio 2001 al 17 giugno 2001, per le quali l'importo da versare ammonterebbe, secondo l'ufficio delle entrate a lire 3.214.790. Nello stesso atto è stata irrogata la sanzione pari ad Euro 6.517,36 per omessi e ritardati versamenti. Dal fascicolo del processo risulta che l'emissione del suddetto atto sia stata preceduta dai seguenti atti istruttori dell'Agenzia delle entrate: richiesta di copia della polizza fideiussoria; processo verbale in data 11 giugno 2002 da cui risulta la richiesta di attestazione di versamenti di imposta unica risultanti carenti o omessi dal controllo incrociato tra imposta dovuta ed imposta versata, risultante da documentazione di provenienza del Ministero delle finanze.

La ricorrente sostiene che la pretesa impositiva dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:

in primo luogo per l'illegittimità derivata dell'atto dall'illegittimità costituzionale (violazione dell'art. 23 Cost.) delle norme di legge che disciplinano l'imposta unica;

in secondo luogo, perché risulterebbe ancora in vigore il regime di sospensione della riscossione della imposta unica, disposto con d.m. 28 maggio 2001 (essendo da disapplicare il d.m. 13 dicembre 2001, che disponeva il pagamento dell'imposta in data 17 dicembre 2001, poiché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 21 dicembre, e cioè successivamente alla scadenza del termine per l'adempimento);

in terzo luogo per difetto di motivazione, derivante dall'omessa esposizione dei criteri di calcolo e dei conteggi da cui sono stati ricavati gli importi delle somme intamate.

Sostenendo la configurabilità di un *periculum in mora*, oltretutto del *fumus boni iuris*, la ricorrente ha formulato altresì istanza di sospensione ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992.

L'Agenzia delle entrate - Ufficio di Pescia - ha formulato le proprie controdeduzioni con atto depositato in data 28 agosto 2002 in occasione della discussione collegiale dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato.

Sostiene in via preliminare l'ufficio che l'atto impugnato non sarebbe un atto impositivo, ovvero né di liquidazione né di accertamento né di irrogazione di sanzioni. Quindi, non rientrando tra quelli tassativamente previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorso non sarebbe proponibile, anche perché l'atto impugnato non sarebbe in grado di incidere sul piano patrimoniale nella sfera del contribuente. Il ricorso potrebbe perciò essere presentato solo contro la cartella esattoriale.

Nel merito, l'ufficio nega che la normativa che disciplina l'imposta unica sia in contrasto con l'art. 23 Cost., giacché la riserva di legge prevista da tale norma per le prestazioni patrimoniali sarebbe soddisfatta dal complesso della normativa in questione.

Inoltre, nega che la sospensione della riscossione dell'imposta sia perdurante, giacché essa non è stata disposta *sine die* e si è esaurita indipendentemente dalle vicende del d.m. 13 dicembre 2001.

Nega infine che l'atto sia afflitto da un difetto di motivazione, giacché esso, al contrario, recherebbe tutte le indicazioni necessarie per individuare il debito d'imposta.

Alla Camera di consiglio del 28 agosto 2002, per la trattazione dell'istanza di sospensione, la parte ricorrente — preso atto della costituzione in giudizio dell'ufficio — ha domandato la riunione della trattazione della domanda incidentale con il merito.

L'ufficio è risultato remissivo a giustizia.

In un'ulteriore memoria illustrativa, depositata il 19 settembre 2002, la parte ricorrente ha esposto le ragioni per le quali ritiene che l'atto impugnato sia immediatamente impugnabile ed ha illustrato le modalità di funzionamento dell'imposta nel periodo di riferimento.

Alla pubblica udienza del 30 settembre 2002, la parte ricorrente e l'ufficio hanno ribadito le proprie conclusioni. Osserva la Commissione

D I R I T T O

1. — La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, oggetto del provvedimento di riordino di cui alla legge 3 agosto 1998 n. 288, contenente delega al Governo che ha dato luogo all'emanazione del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504. Nel periodo cui la controversia si riferisce, la liquidazione dell'imposta doveva essere effettuata giornalmente dal Ministero delle finanze (totalizzatore nazionale), comunicata ai soggetti passivi (i concessionari), pagata da quest'ultimi con le modalità previste dalle norme in materia di contabilità dello Stato. L'accertamento degli eventuali insufficienti versamenti doveva essere effettuato dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, al quale il Ministero delle finanze avrebbe dovuto inviare i prospetti giornalieri di liquidazione. Le sanzioni amministrative per ritardato pagamento dovevano essere richieste dall'ufficio competente, sempre sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze.

Il d.lgs. 8 marzo 2002 n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2002 ed entrato in vigore il 3 maggio 2002, emanato in forza l'art. 6 decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, innova radicalmente il sistema normativo vigente e trasforma l'imposta unica, da imposta liquidata dal Ministero delle finanze, in un'imposta che ora deve essere autoliquidata dal soggetto passivo. Quest'intervento normativo relativo agli adempimenti dei contribuenti costituisce l'implicita conferma che fino alla data dell'entrata in vigore della nuova disposizione l'imposta era liquidata dal Ministero delle finanze.

Ritiene preliminarmente questa Commissione di dover affermare l'ammissibilità del ricorso. Infatti, le incertezze della stessa amministrazione finanziaria nella qualificazione dell'avviso impugnato (che in casi diversi, da altri uffici dell'Agenzia delle entrate, è stato definito esplicitamente come atto impugnabile entro il termine decadenziale di 60 giorni), e, ancor più, le istruzioni contenute nella circolare ministeriale del 6 dicembre 2001 n. 102/E, portano a ritenere che l'atto impugnato non costituisce un atto istruttorio bensì un atto che contiene l'accertamento e la liquidazione della maggiore imposta dovuta con contestuale irrogazione della sanzione, e rientra pertanto nel novero dell'art. 19, primo comma del d.lgs. n. 546/1992.

I principi di diritto affermati in giurisprudenza ed in dottrina definiscono l'accertamento tributario come «atto efficace nei confronti del soggetto passivo d'imposta, conclusivo di un procedimento, cioè, che accerta e dichiara la sussistenza, in tutto o in parte, dell'obbligazione tributaria o di un suo elemento e che l'accertamento di siffatto obbligo è in ogni caso impugnabile dinanzi ai giudici, in specie le Commissioni tributarie, qualunque sia la forma e la denominazione che ha l'atto che lo contiene» (Corte costituzionale, 6 dicembre 1985, n. 313), o «ogni atto o provvedimento che, a prescindere dalla sua denominazione, spieghi efficacia nei confronti del soggetto passivo, accertando o dichiarando il debito d'imposta». (Cass. civ. Sez. I, sentenza 14 novembre 1990, n. 11006). Non è la qualificazione formale dell'atto quello che conta, bensì la sua efficacia nei confronti del soggetto passivo.

Nel caso all'esame l'atto impugnato costituisce, secondo le indicazioni del Ministero, la premessa sufficiente per l'escussione della garanzia prestata dal contribuente. In tale situazione, la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso costituirebbe un ingiusto diniego della tutela giurisdizionale prevista e garantita dall'art. 24 della Costituzione.

Il fatto che l'atto non contenga in calce le modalità ed i termini per il ricorso alla Commissione tributaria, non preclude certamente al contribuente il diritto di impugnarlo, ma costituisce piuttosto una irregolarità dell'atto che può consentire la remissione in termini ai fini dell'instaurazione del giudizio (*cfr.* Cons. Stato 30 marzo 2002, n. 1814; T.A.R. Sicilia 3 maggio 1995, n. 1267; Cass. civ. 4 giugno 1999, n. 5453; Cass. civ. 25 luglio 2000, n. 9725; Cass. civ. Sez. unite 18 maggio 2000, n. 362).

La Commissione rileva che l'atto impugnato non presenta, poi, alcuna analogia con il c.d. «Avviso bonario» previsto per le imposte sui redditi I.R.P.E.F. e I.R.P.E.G. dagli artt. 36-*bis*, e 36-*ter* del d.P.R. n. 600/1972 (come modificati dal d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1, comma 1), in quanto detta comunicazione è emessa dal fisco ad esito dei controlli formali aventi ad oggetto i dati dichiarati dal contribuente, per tributi che sono oggetto di liquidazione da parte del contribuente stesso. L'«avviso bonario» deve precedere l'iscrizione a ruolo per consentire ai contribuenti di addurre ulteriori elementi non risultanti dalla dichiarazione, evitare la reiterazione di errori nella successiva dichiarazione, ed eventualmente ravvedersi con il beneficio della riduzione della sanzione amministrativa.

2. — Nel merito, quanto ai vizi dell'atto, ritiene questa Commissione che l'amministrazione finanziaria abbia fatto corretta applicazione delle norme di legge e di regolamento che disciplinano l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, che l'atto sia sufficientemente motivato e che, d'altro canto, non si possano ritenere rilevanti nella specie le vicende relative al d.m. 13 dicembre 2001.

3 — Ciò posto, dovrebbe la Commissione rigettare il ricorso, accogliendo le ragioni dell'Agenzia delle entrate. Tuttavia, la Commissione ritiene di considerare non manifestamente infondate le prospettate violazioni dell'art. 23 della Costituzione da parte dell'art. 3, comma 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (come modificato dall'art. 24, comma 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e dell'art. 4 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.

La questione di legittimità costituzionale riferita alle due citate norme e sicuramente rilevante nel giudizio, giacché l'esito dello stesso è condizionato dall'esito dello scrutinio di costituzionalità che dovrà essere svolto dalla Corte costituzionale, dipendendo l'accoglimento o il rigetto del ricorso dalla conformità — o meno — alla Costituzione delle norme che regolano l'imposta unica.

4. — Quanto alla non manifesta infondatezza, ritiene la Commissione di formulare le seguenti osservazioni.

Si deve procedere dal d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 in cui si stabilisce, all'art. 4, che le aliquote per le scommesse non vengano stabilite in modo fisso ma siano rapportate alle quote di prelievo stabilite per ciascuna scommessa. In particolare per le scommesse diverse dalla TRIS e da altre tipologie ad essa assimilabili quanto a modalità di accettazione e di totalizzazione, l'aliquota è il 20,20% della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.

Ne deriva che l'aliquota relativa alle scommesse non può essere determinata se non *per relationem*: ad essa si giunge attraverso un riferimento a un dato che non riguarda gli elementi dell'imposta unica in sé, ma che deve essere ricavato *aliunde*. E la questione diventa perciò quella di stabilire se la riserva di legge posta dalla Costituzione sia soddisfatta dalle disposizioni normative che consentono di determinare l'ammontare delle quote di prelievo.

Tale giudizio, incentrato sulle quote di prelievo, non può non «reagire» anche sulla disciplina legislativa in tema di imposta unica, quanto meno per la parte che fa esplicito rinvio — per la determinazione delle aliquote sulle scommesse — alle quote stesse.

5. — La norma di rango legislativo che disciplina i prelievi sull'introito lordo delle scommesse sportive a favore del C.O.N.I è contenuta nell'art. 3, comma 231 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come sostituito dall'art. 24, comma 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Essa si limita a prevedere che «con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da destinarsi al C.O.N.I. al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5%, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale».

Il decreto del ministro delle finanze è effettivamente intervenuto ed è il decreto 15 febbraio 1999. Esso, in premessa, si riferisce ad alcuni criteri che dovrebbero aver guidato l'amministrazione nella determinazione dell'ammontare del prelievo. In particolare, si dice che «la rimodulazione dei prelievi, effettuata tenendo conto della propensione degli scommettitori ai diversi tipi di scommesse, risponde a un criterio volto a garantire che l'ammontare dei prelievi stessi a favore del C.O.N.I. sia determinato in proporzione e in relazione al crescere delle difficoltà del tipo di scommessa». Inoltre, si fornisce un giudizio di congruità circa il fatto che l'ammontare delle quote, così come determinato, garantisca al C.O.N.I. l'espletamento dei suoi compiti istituzionali e consenta il raggiungimento di un congruo livello di gettito erariale derivante dall'effettuazione delle scommesse, scoraggiando nel contempo il ricorso alle scommesse clandestine. Infine, si sottolinea la necessità di rideterminare le quote sulle scommesse predette in modo tale da assicurare un tendenziale equilibrio con le quote di prelievo sulle scommesse relative alle corse dei cavalli.

Tali criteri portano alla determinazione contenuta nell'art. 2 del decreto, ove le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa, sono stabilite con percentuali crescenti in base al numero degli eventi (dal 10% su scommesse a due eventi, fino al 40% su scommesse con oltre 2.700 eventi).

6. — Le quote di prelievo possono essere classificate quali prestazioni patrimoniali imposte, e ricadono quindi anch'esse nella sfera di applicabilità dell'art. 23 Cost.

Ciò si desume applicando al caso delle quote di prelievo gli indici che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ampiamente elaborato attraverso una giurisprudenza ormai risalente.

Nell'intento di precisare gli essenziali elementi per individuare le prestazioni patrimoniali imposte che giustificano la garanzia della riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione e i conseguenziali limiti alla discrezionalità della pubblica amministrazione, la Corte aveva originariamente fatto riferimento solo alla natura autoritativa dell'atto che costituisce la prestazione, in quanto emesso indipendentemente dalla volontà del soggetto passivo (sentenze nn. 4, 30, 47 e 122 del 1957; n. 36 del 1959; nn. 51 e 70 del 1960; n. 65 del 1962; n. 55 del 1963).

Successivamente, però, la Corte ha ravvisato la natura di prestazione imposta anche nelle ipotesi in cui la prestazione stessa, pur nascendo da un contratto privatistico volontariamente stipulato dall'utente col titolare del bene o del servizio e quindi dando luogo a un rapporto negoziale di diritto privato si riferisca a un servizio che, in considerazione della sua particolare rilevanza, venga riservato alla mano pubblica e l'uso di esso sia da considerare essenziale ai bisogni della vita. In tale situazione, il cittadino è certo libero di stipulare o non stipulare il contratto, ma questa libertà si riduce alla possibilità di scegliere fra la rinuncia al soddisfacimento di un bisogno essenziale e l'accettazione di condizioni e di obblighi unilateralmente e autoritativamente prefissati (sentenza n. 72 del 1969, in tema di tariffe del servizio telefonico; sentenza n. 127 del 1988, che qualifica prestazione patrimoniale imposta il pagamento del diritto di approdo da parte dell'utente del bene demaniale).

Nel complesso, la giurisprudenza costituzionale ha qualificato prestazioni patrimoniali imposte (oltre ai casi già citati) i canoni per la derivazione dai bacini imbriferi montani (sentenza n. 122 del 1957), quelli per le pubbliche affissioni (sentenza n. 36 del 1959), per lo sconto obbligatorio sui prezzi dei medicinali (sentenza n. 70 del 1960), per l'occupazione di suolo pubblico (sentenza n. 2 del 1962) per i contributi ad un consorzio di bonifica (sentenza n. 55 del 1963).

Da questa giurisprudenza complessiva la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 236 del 1994) ha infine estratto alcuni principi, che servono ad individuare le prestazioni patrimoniali imposte:

non è elemento determinante, ma secondario e supplementare, la formale qualificazione della prestazione;

non è elemento determinante la fonte negoziale o non negoziale (legislativa) dell'atto costitutivo dell'obbligazione;

non rileva in modo decisivo l'inserimento di obbligazioni *ex lege* in contratti privatistici, ovvero la maggiore o minore valenza sinallagmatica delle prestazioni rispettive.

Ciò che conta ed è decisivo, dice la Corte, sono gli aspetti pubblicistici dell'intervento delle autorità. In particolare, ciò che conta è la disciplina della destinazione e dell'uso di beni o servizi, per i quali — in considerazione della loro natura giuridica, della situazione di monopolio pubblico o della essenzialità di alcuni bisogni di vita soddisfatti da quei beni o servizi — accade che la determinazione della prestazione sia unilateralmente imposta con atti formali autoritativi, che, incidendo sostanzialmente sulla sfera dell'autonomia privata, giustificano la previsione di una riserva di legge.

Ora, non è difficile riscontrare la presenza degli elementi ricordati nella complessiva disciplina che impone ai concessionari del servizio di scommesse il versamento delle quote:

vi è una situazione di monopolio, giacché l'organizzazione, la gestione e l'esercizio delle scommesse è riservato in principio all'autorità, e può essere affidato a privati solo tramite concessioni. Si osservi che l'attività di raccolta, accettazione e intermediazione di scommesse, in assenza di concessione, è vietata penalmente (art. 4, legge 13 dicembre 1989, n. 401; art. 37, comma 4, legge 23 dicembre 2000, n. 388);

dal canto suo, il privato che aspira alla concessione è certo libero di sottoscrivere o non sottoscrivere la convenzione (che fa parte integrante della concessione stessa), ma questa libertà si riduce alla scelta fra la rinuncia alla gestione del servizio di scommesse e l'accettazione di condizioni e di obblighi unilateralmente e autoritativamente imposti. Sul contenuto della convenzione — e in particolare sulle obbligazioni di versare le quote in essa previsto — il privato non può infatti incidere: la percentuale di prelievo non è contrattabile da parte del concessionario, ma è imposta dalle fonti pubblicistiche che abbiamo ampiamente esaminato. Né rileva che l'importo complessivo del prelievo vari al variare dell'ammontare totale delle scommesse (elemento che, in principio almeno, non è del tutto sottratto all'influenza del concessionario), giacché quel che conta è la determinazione autoritativa della percentuale;

non varrebbe ad escludere la natura di prestazione imposta la qualifica delle quote di prelievo quali corrispettivi della concessione: come si è visto, la Corte non attribuisce rilievo alla qualificazione formale della prestazione, né alla natura negoziale o non negoziale della fonte dell'obbligazione, né alla circostanza che l'obbligazione imposta *ex lege* si inserisca entro uno schema negoziale.

Quel che conta, alla fine, per qualificare le quote di prelievo quali prestazioni patrimoniali imposte, è proprio e solo la determinazione autoritativo-pubblicistica della percentuale — differenziata per tipi e fasce di scommesse — utile al calcolo delle quote di prelievo.

Trattandosi di prestazione patrimoniale imposta, ne deriva che la disciplina sulle quote di prelievo deve essere assoggettata allo scrutinio di legittimità costituzionale alla luce dell'art. 23 Cost.

7. — Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza costituzionale, il principio della riserva di legge *ex art. 23 Cost.* va inteso in senso relativo, ponendo l'obbligo per il legislatore di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina dell'attività amministrativa (*cfr.* da ultimo Corte cost., sentenza n. 157 del 1996, e ordinanze nn. 7 e 323 del 2001).

Detto altrimenti, il principio enunciato nell'art. 23 Cost., secondo cui l'imposizione di prestazioni patrimoniali è autorizzata solo «in base alla legge», esprime una riserva di legge solo relativa, nel senso che non impedisce l'assegnazione ad organi amministrativi di compiti non meramente esecutivi (compiti esecutivi potrebbero essere il fissare forme e termini per il pagamento di un'imposta), ma in qualche sorta integrativi come, ad esempio, la determinazione di elementi, presupposti o limiti, variamente individuabili, di una prestazione imponibile, in base a dati e apprezzamenti tecnici: unica condizione come si diceva, è che nella legge siano preventivamente indicati — e in modo sufficiente — criteri direttivi di base o linee generali idonee a limitare la discrezionalità nella produzione di fonti secondarie (*cfr.* Corte cost. n. 129 del 1969, n. 27 del 1979).

Con riferimento alle quote di prelievo sulle scommesse sportive, spettanti al C.O.N.I., i criteri direttivi di base e le linee generali di disciplina non sono effettivamente contenute in legge o, comunque, in una fonte primaria.

Come già evidenziato, la legge (art. 3, comma 231, legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato) si limita a stabilire che le quote di prelievo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Ma l'identificazione dell'Ente competente alla decisione non è sufficiente, perché ovviamente non costituisce un criterio direttivo di base né una linea generale di disciplina. La restante parte della norma citata si limita a dire che le quote vengono destinate al C.O.N.I., al netto dell'imposta unica e delle spese. Ma quel che conta, è la determinazione delle percen-

tuali che consentono di calcolare l'importo delle quote. Ora, pur se non si ritiene necessario che tali percentuali siano dettagliatamente e definitivamente indicate in legge (anche se ciò non sarebbe inopportuno), è però indispensabile che la legge fornisca dei criteri e delle linee-guida che delimitino sufficientemente la discrezionalità dell'amministrazione nella determinazione concreta di tali percentuali. Ebbene: sui criteri che conducono l'amministrazione al calcolo di tali percentuali, e che dovrebbero servire a vincolare l'amministrazione e ad impedirne l'arbitrio, la fonte legislativa tace.

Non tace invece il decreto del Ministro delle finanze, il quale, in premessa, come pure si è detto, indica una serie di criteri che dovrebbero aver guidato il Ministero nella decisione circa tali percentuali. Ora, a parte la genericità di alcuni di tali criteri (garantire al C.O.N.I. l'espletamento delle sue funzioni istituzionali; garantire che l'ammontare dei prelievi sia determinato in proporzione al crescere della difficoltà della scommessa ecc.), il punto è che tali criteri avrebbero dovuto essere decisi dalla legge, perchè questo è il senso della riserva posta dall'art. 23 Cost. laddove si abbia a che fare con prestazioni patrimoniali imposte.

Il fatto che, invece, tali criteri figurino nella premessa di un atto normativo secondario è la prova decisiva dell'insufficienza — e perciò dell'incostituzionalità — della disciplina legislativa in materia.

8. — Come si è detto in precedenza, l'eventuale incostituzionalità della disciplina in tema di quote di prelievo «reagisce» sulla stessa valutazione da svolgere sulla disciplina legislativa in tema di imposta unica. E, si badi, tale «reazione» si verifica anche a non accettare la tesi per cui le stesse quote di prelievo sono prestazioni patrimoniali imposte, soggette al necessario rispetto dell'art. 23 Cost.: si verifica infatti comunque la circostanza per cui la norma di legge sull'imposta unica risulta non conforme all'art. 23 Cost., dovendosi dedurre da fonti secondarie e non primarie un elemento essenziale della prestazione tributaria.

Infatti, l'art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, prevede che le aliquote dell'imposta per le scommesse siano legate, in percentuali prefissate, alle quote di prelievo stabilite per ciascuna scommessa. Proprio in quanto le aliquote in questione siano da determinarsi con riferimento ai prelievi sulle scommesse sportive, si può affermare che l'incostituzionalità, per violazione dell'art. 23 Cost., della disciplina relativa a quel tipo di scommesse, «reagisca» sull'art. 4 cit. determinandone l'incostituzionalità «derivata»: risulta alla fine che l'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse sportive non è determinata con riferimento a criteri e parametri chiaramente prestabiliti in legge, ma dipende di fatto da decisioni amministrative (sulle quote di prelievo) a loro volta non ancorate a parametri e criteri fissati in fonte primaria.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 23 Cost., l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, nonché dell'art. 3, comma 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (come modificato dall'art. 24, comma 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 549);

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con la prova delle notificazioni e comunicazioni di cui all'art. 23, comma 4, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Pistoia, addì 30 settembre 2002

Il Presidente: LACAVA

Il relatore: GIOVANNELLI

N. 226

*Ordinanza dell'11 ottobre 2002 emessa dal Tribunale di Roma
nel procedimento civile tra Menhert Siegrun ed altri e Comune di Roma*

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto in conseguenza di atti espropriativi ed ablativi - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi di tutela giurisdizionale, di ricorribilità in Cassazione e di divieto di istituzione di giudici speciali.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, comma 1, nel testo sostituito dall'art. 7 legge 21 luglio 2000, n. 205.
- Costituzione, artt. 3, 24, 102, 103, 111 e 113.

IL TRIBUNALE

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52177 del ruolo generale dell'anno 2000, vertente fra: Menhert Siegrun, Menhert Ralf, Menhert Wolf Dieter e Tessendorf Kathé, tutti elettivamente domiciliati in Roma alla via Cassia n. 1699 presso lo studio dell'avv. Bruno Lupi, che li rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione (attori), Comune di Roma, in persona del sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma alla via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Frigenti per procura generale alle liti per atto notaio Giancarlo Mazza di Roma del 30 settembre 1999, repertorio n. 46866 (convenuto), avente per oggetto: risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, ha pronunciato la seguente ordinanza.

1. — Con atto di citazione notificato in data 20 luglio 2000 gli attori premesso di essere eredi del sig. Arturo Menhert, proprietario di un appezzamento di terreno in Roma, località La Storta, della superficie di mq 3.308 — espongono che il comune di Roma procedette all'occupazione di quel fondo, a seguito di accesso forzato, dell'11 agosto 1978, per realizzarvi un asilo nido, poi completato nel 1979. Non essendo mai stata portata a compimento la procedura di esproprio, e tanto meno versato il relativo indennizzo, essi chiedono la condanna del comune al risarcimento dei danni maturati a causa dell'illecito commesso in danno del loro dante causa.

Si è costituito il convenuto, il quale, ammettendo che il fondo venne occupato e l'opera pubblica realizzata in presenza della sola dichiarazione di pubblica utilità e senza che fosse mai stato emesso il decreto di esproprio, ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento e contestato la legittimazione attiva degli attori.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

In comparsa conclusionale il convenuto ha inoltre eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, poiché, trattandosi di controversia afferente la materia urbanistica, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. — La controversia ha per oggetto la richiesta di risarcimento del danno conseguente ad un comportamento illecito della P.A., notoriamente qualificato come occupazione acquisitiva (dichiarazione di pubblica utilità di un'opera da realizzare su fondo privato, occupazione di quel fondo, irreversibile trasformazione del medesimo mediante la realizzazione dell'opera pubblica, omessa adozione del provvedimento di espropriazione).

Ciò posto, secondo le nuove previsioni normative in materia di riparto delle giurisdizioni — che attribuiscono al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie aventi ad oggetto, fra gli altri, i comportamenti della P.A. in materia urbanistica — vi sarebbe difetto di giurisdizione del giudice ordinario. È il caso di precisare, anche alla luce delle puntualizzazioni espresse recentemente dalla Corte costituzionale (v. ordinanze nn. 123/2002 e 340/2002), che il testo normativo che fonda la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non è quello originario dell'art. 34, d.lgs. n. 80/1998, bensì quello (pressoché identico) sostituito dall'art. 7 legge 20 luglio 2000, n. 205, il quale, oltre ad aver mutato la natura giuridica delle disposizioni in esame (da legge materiale, qual'è il decreto legislativo, a legge formale, «così affrancandole dal vizio di eccesso di delega», che pure è stato da più parti [ri]proposto allo scrutinio della Corte) avrebbe altresì «disciplinato direttamente la giurisdizione» per i giudizi introdotti dopo il 10 luglio 1998, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 80/1998, e pendenti al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della legge n. 205/2000, «derogando al principio posto dall'art. 5, c.p.c.», in quanto è rimasta immutata la previsione dell'art. 45, diciottesimo comma,

d.lgs. n. 80/1998, che prevede la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie di cui agli articoli 33 e 34 a decorrere dal 1° luglio 1998. Dunque, l'art. 34, d.lgs. n. 80/1998, nel testo sostituito dall'art. 7, legge n. 205/2000, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto «gli atti i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia» (comma 1), precisando che «agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti del territorio» (comma 2).

Secondo la definizione cd. allargata che tende a prevalere nella giurisprudenza (v. Cass. nn. 15641/01; 8506/01; 494/SU/00), la materia urbanistica non si esaurisce nell'aspetto normativo della disciplina dell'uso del territorio (*id est* pianificazione territoriale mediante l'adozione della strumentazione urbanistica), ma comprende anche il momento gestionale, vale a dire l'attuazione concreta delle scelte pianificate attraverso la loro realizzazione, anche mediante semplici comportamenti, restando esclusa la sola concreta attività edificatoria, costituente materia edilizia. La presente controversia, nella quale si discute dei danni derivati dall'occupazione acquisitiva di un fondo privato da parte della P.A. — comportamento comunque rilevante nella fase gestionale dell'uso del territorio —, rientra dunque a pieno titolo fra quelle in materia urbanistica ed appartiene perciò alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, comprensiva della tutela risarcitoria *ex art. 35*, primo comma, d.lgs. n. 80/1998.

Si dubita però della conformità a Costituzione della norma (articoli 34, primo comma, d.lgs. n. 80/1998 nel testo sostituito dall'art. 7 legge n. 205/2000) che tale giurisdizione esclusiva prevede e della quale si dovrebbe fare applicazione nel presente giudizio. Da qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale che viene sollevata *ex officio*, atteso che il suo eventuale accoglimento, radicando la giurisdizione del giudice ordinario adito (il quale è il giudice del risarcimento del danno derivante dalla lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, quando non si tratti di materia espressamente attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, implicante la tutela risarcitoria: Cass. nn. 5125/02; 2624/02; 15939/01; 15139/01; 10979/01), comporterebbe la valutazione del merito della controversia, mentre il rigetto determinerebbe l'epilogo del giudizio con una pronuncia di difetto di giurisdizione.

3. — Riguardo la non manifesta infondatezza della questione, si dubita della legittimità della norma richiamata in relazione agli articoli 3, 24, 102, 103, 111 e 113 Cost., sotto plurimi profili come di seguito esposto in dettaglio.

In linea generale si osserva che l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a «blocchi di materie» (tale è il principio seguito dal legislatore nel 1998 e riproposto con la legge 205/2000) comporta l'abbandono del tradizionale criterio di riparto delle giurisdizioni, tuttora vigente, delineato nella Carta costituzionale e la contestuale instaurazione di un sistema di attribuzione della competenza giurisdizionale scarsamente razionale per diversi aspetti, foriero di contrasti interpretativi che non potranno essere sanati e ingiustificatamente squilibrato a favore della P.A., che viene così ad avere un «suo» giudice.

4. — Sul contrasto con gli articoli 102, primo comma, 103, primo comma, e 113, primo comma, Cost.

È opinione largamente condivisa che la Costituzione del 1948 abbia recepito il sistema di tutela giurisdizionale del privato nei confronti della P.A. disciplinato dalla legislazione previgente, in particolare dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E e dal r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, fondato sulla nota dicotomia diritto soggettivo — interesse legittimo, alla quale corrisponde quella giudice ordinario — giudice amministrativo. Invero, l'art. 102, primo comma, stabilisce che «la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari»; nell'art. 113, primo comma, viene affermato il principio fondamentale secondo cui «contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa»; l'art. 103, primo comma, attribuisce infine al giudice amministrativo «giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi». È dunque chiaro che nel sistema delineato dal costituente il giudice ordinario è il giudice dei diritti; la sua giurisdizione viene meno solo nei limitati casi in cui la legge attribuisce la cognizione al giudice amministrativo di talune specifiche controversie. La ragione di tale estensione della giurisdizione amministrativa, di regola avente ad oggetto gli interessi legittimi, è notoriamente stata individuata nell'intreccio, in particolari tipologie di controversie (fra le quali si ricordano quelle attinenti il rapporto di pubblico impiego e quelle riguardanti i rapporti concessori), di posizioni giuridiche riconducibili tanto al diritto soggettivo quanto all'interesse legittimo, sicché, divenendo arduo se non impossibile individuare con certezza il giudice munito di giurisdizione, si preferisce concentrare l'intera materia dinanzi ad un solo giudice.

Tale modello costituzionale di ripartizione della giurisdizione non risulta essere stato né abrogato in favore di altro né tantomeno modificato. È in relazione ad esso e nel suo pieno rispetto, perciò, che il legislatore ordinario può innovare l'ordinamento giuridico. Al riguardo, non si può non ricordare che la più recente legislazione ha esteso la giurisdizione esclusiva, originariamente delimitata a poche e ben definite controversie (v. art. 7, secondo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034; art. 16, legge 28 gennaio 1977, n. 10), a una serie di materie prescindendo, ma non del tutto, dalla qualificazione giuridica della situazione vantata nei confronti della P.A. (a titolo di esempio si ricordano: l'art. 11, comma quinto, legge n. 241/1990 sugli accordi con la P.A. sostitutivi di provvedimenti; l'art. 33, legge n. 287/1990 e l'art. 7, d.lgs. n. 74/1992 — come modificato dall'art. 5; comma undicesimo, d.lgs. n. 67/2000 — sui provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in particolare in materia di pubblicità ingannevole; l'art. 6, comma diciannovesimo, legge n. 537/1993 — come modificato dall'art. 44, legge n. 724/1994 — sui contratti per la fornitura di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni; l'art. 4, comma settimo, legge n. 109/1994 — come modificato dall'art. 9, comma nono, legge n. 415/1998 — sui provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; l'art. 2, comma venticinquesimo, legge n. 481/1995 sui provvedimenti delle Autorità per i servizi di pubblica utilità; l'art. 1, comma ventiseiesimo, legge n. 249/1997 sui provvedimenti dell'Autorità per le telecomunicazioni). Infatti, anche in tale produzione legislativa non sembra obliterata la fondamentale funzione del giudice ordinario quale giudice dei diritti: invero, l'art. 33, comma secondo, legge n. 287/1990 gli attribuisce la giurisdizione sulle azioni di nullità e di risarcimento del danno derivanti dalla violazione delle norme di settore; l'art. 7, comma tredicesimo, legge n. 74/1992 — nel testo modificato dall'art. 5 d.lgs. n. 67/2000 — fa salva la giurisdizione ordinaria in materia di concorrenza sleale. Ed anche nell'ambito delle altre ipotesi di giurisdizione esclusiva appena richiamate, relative all'impugnazione dei provvedimenti emessi dalle Autorità indipendenti, non mancano casi in cui è sancita la giurisdizione del giudice ordinario (vedi art. 29 legge n. 675/1996 in materia di protezione dei dati personali), a dimostrazione del fatto che né la natura amministrativa dell'Autorità né la struttura impugnatoria del giudizio costituiscono ragioni imprescindibili per attribuire la giurisdizione al giudice amministrativo. Con riguardo alle impugnazioni dei provvedimenti sanzionatori di tali Autorità, peraltro, è da segnalare il *vulnus* arrecato al sistema disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che, in applicazione della previsione di cui all'art. 113, ultimo comma, Cost., secondo cui «la legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa», individua nel giudice ordinario il giudice dell'opposizione.

La legge n. 205/2000, invece, risponde ad un criterio affatto diverso: la controversia spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ragione della sua rilevanza pubblicistica, che sussiste non solo e non tanto quando una delle parti sia una P.A., ma quando vi sia esercizio di una funzione amministrativa, anche da parte di un soggetto privato (cd. organo indiretto). Ed infatti, l'art. 34, d.lgs. n. 80/1998, nel testo modificato dall'art. 7, legge n. 205/2000, attribuisce alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie in materia urbanistica ed edilizia aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti non solo delle pubbliche amministrazioni, ma anche «dei soggetti alle stesse equiparati». Tutto questo a prescindere dalla compresenza di situazioni di diritto soggettivo e di interesse legittimo nella controversia: anzi, in quelle risarcitorie in materia di urbanistica o di edilizia, come quella in esame, nessun dubbio può esservi in ordine al fatto che la posizione giuridica in discussione sia proprio quella del diritto soggettivo all'integrità patrimoniale. Non vale a superare i dubbi di legittimità costituzionale appena espressi la tesi secondo cui l'art. 103, primo comma, Cost., avrebbe attribuito al legislatore il potere di assegnare direttamente al giudice amministrativo la cognizione delle controversie nelle quali si fa questione di diritti soggettivi, senza che gli stessi coesistano con situazioni di interesse legittimo. Invero, siffatto potere ha un carattere indubbiamente eccezionale («in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi»), rispetto alla regola costituita dall'individuazione nel giudice ordinario del giudice dei diritti per tutti i soggetti dell'ordinamento, compresa la P.A. Attribuire al giudice amministrativo la giurisdizione su intere materie, spesso anche di incerta identificazione (con la conseguenza di aprire il varco ad interpretazioni sempre più estensive), equivale a capovolgere il rapporto fra regola ed eccezione.

L'abbandono del criterio sotteso alla previsione costituzionale non potrebbe dunque essere più chiaro. Ma se il sistema costituzionale di riferimento è (ancora) quello fondato sulla netta distinzione diritti — interessi e sulle «particolari materie» nelle quali far operare la giurisdizione esclusiva (come già ricordato tali materie sono individuabili attraverso l'inscindibile coesistenza di diritti e interessi nelle controversie che ad esse si riferiscono), forte è il dubbio che il legislatore ordinario abbia violato la Legge fondamentale.

Riprova di questa affermazione è offerta dall'avvenuta presentazione, il 28 novembre 2000, della proposta di legge costituzionale C. 7645, il cui art. 1 riscrive l'art. 103, primo comma, Cost., stabilendo, fra l'altro, che «... la giurisdizione amministrativa ha ad oggetto le controversie con la pubblica amministrazione nelle materie indicate dalla legge. È riservata, in ogni caso, alla giurisdizione amministrativa la cognizione delle controversie riguardanti l'esercizio di poteri amministrativi». Nella relazione illustrativa si legge che, sfumata la modifica della parte seconda della Costituzione proposta dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, che prevedeva di affidare ai giudici amministrativi la giurisdizione «sulla base di materie omogenee indicate dalla legge, riguardanti l'esercizio di pubblici poteri», ed entrata nel frattempo in vigore la legge n. 205/2000, «che esprime una decisa volontà del Parlamento nel senso indicato, si rende perciò necessario riprendere la modifica degli articoli della Costituzione che disciplinano il riparto delle giurisdizioni». Per i fini che interessano in questa sede, è irrilevante la circostanza che, decaduta questa proposta di legge costituzionale per fine legislatura ed eletto il nuovo Parlamento, non ne risulti presentata una nuova di analogo contenuto: il valore *lato sensu* confessorio del contrasto della legge n. 205/2000 con la Costituzione resta immutato.

5. — Sul contrasto con gli articoli 102, secondo comma, e 3, primo comma, Cost.

La giurisdizione esclusiva ha trovato giustificazione anche nel particolare grado di peculiarità della controversia nella quale è parte la P.A.: rilievo, questo, in diretta correlazione con la tesi, da alcuni sostenuta, dell'esistenza di un principio costituzionale della pluralità delle giurisdizioni.

A parte la condivisibilità e la fondatezza di simile tesi (recenti, non isolati contributi dottrinari tendono infatti a superarla in favore dell'istituzione di una giurisdizione unica), il grado di peculiarità idoneo a fondare la giurisdizione esclusiva è sempre stato identificato nella rilevanza pubblicistica degli interessi dedotti nella controversia e nell'applicazione di una normativa speciale, di natura amministrativa, derogatoria del diritto comune. Quando però la controversia ha ad oggetto la dedotta lesione di una situazione giuridica avente la consistenza del diritto soggettivo, ad esempio perché la P.A. ha agito *iure privatorum* ovvero ha compiuto un'attività asseritamente illecita, come nel caso all'esame del giudice rimettente, non c'è peculiarità di sorta che possa fondare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In una simile controversia dovranno infatti applicarsi le note categorie giuridiche del danno ingiusto, del nesso di causalità, della colpevolezza: nulla di più lontano dalla specialità della normativa amministrativa e, al contempo, di più tipica espressione del diritto civile. Secondo i parametri costituzionali richiamati al precedente punto 4, la controversia deve essere attribuita alla giurisdizione ordinaria. Solo una «decisa volontà» del legislatore di fare del giudice amministrativo il giudice (naturale) della P.A., giustifica l'attribuzione alla sua giurisdizione esclusiva di materie aventi una pretesa rilevanza pubblicistica.

Se così è, non pare possa dubitarsi della violazione del divieto di istituire giudici speciali, sancito dall'art. 102, secondo comma, Cost., anche perché, nel quadro delineato dalla Costituzione, il giudice amministrativo è «organo... di tutela della giustizia nell'amministrazione» (art. 100, primo comma) e non dell'amministrazione.

La stessa composizione del giudice amministrativo, inoltre, contribuisce non poco ad alimentare il dubbio sulla natura di giudice speciale, costituito e funzionante appositamente, per la P.A. Va in proposito rilevato che la legge 27 aprile 1982, n. 186, sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa: *a)* prevede il conferimento dei posti nella qualifica di Consigliere di Stato «in ragione di un quarto ...a dirigenti generali od equiparati dei Ministeri...con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri» (art. 19 n. 2); *b)* la nomina del Presidente del Consiglio di Stato è disposta con decreto del Presidente della Repubblica «su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di presidenza» (art. 22, primo comma); *c)* l'incarico di Segretario generale è conferito ad un Consigliere di Stato «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza» (art. 4, terzo comma); *d)* il Presidente del Consiglio dei ministri «esercita l'alta sorveglianza... su tutti i magistrati» amministrativi (art. 31, primo comma) e promuove il procedimento disciplinare (art. 33, primo comma); *e)* l'avvicendamento dei magistrati del Consiglio di Stato fra sezioni consultive e sezioni giurisdizionali è uno degli obiettivi da perseguire all'atto della composizione delle due sezioni (art. 2, primo comma); *f)* ai magistrati amministrativi, previa deliberazione del Consiglio di presidenza, è consentito «lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le amministrazioni dello Stato» (art. 13, secondo comma, n. 8, e art. 29, terzo comma).

A tutto ciò deve aggiungersi che devolvere una controversia ad un giudice speciale solo in funzione della natura pubblica di una parte o di una pretesa rilevanza pubblicistica degli interessi contesi, desunta dall'esercizio di una funzione amministrativa, anche da parte di un soggetto privato (il che tende ad alimentare incertezze interpretative, attesa la genericità del concetto), è una scelta che reca in sé il rischio dell'affermazione di un diritto speciale della P.A., conformato secondo valutazioni dell'interesse pubblico del tutto incompatibili con la natura squisitamente civilistica del rapporto controverso. Sorge allora il consistente dubbio che in tal modo sia stato violato

anche il principio di uguaglianza, stante la non giustificata disparità di trattamento riservata ai soggetti dell'ordinamento dinanzi alla giurisdizione, perché l'individuazione del giudice è fatta dipendere dalla qualità soggettiva di una delle parti (la P.A.) alla quale la Costituzione non riconosce alcun privilegio o statuto particolare, specie quando non agisce *iure imperii* ovvero si rapporta ai privati su un piano di parità. Tale disparità di trattamento è acuito dalla mancanza di elementi normativi sicuri per identificare, nell'attuale momento storico, il soggetto P.A., attesa la già ricordata tendenza a valorizzare a questo fine parametri incerti ed evanescenti quali quello dell'interesse pubblico dell'attività svolta.

6. — Sul contrasto con gli articoli 3, 111, settimo e ottavo comma, e 24, primo comma, Cost.

Ulteriori motivi di contrasto con fondamentali principi della Carta costituzionale vengono in considerazione.

Il quadro normativo delineato dal legislatore del 2000 si caratterizza per aver istituito un giudice amministrativo munito di giurisdizione esclusiva in materie e con strumenti processuali (vedi art. 7, nella parte in cui sostituisce l'art. 35 d.lgs. n. 80/1998, nonché art. 8, legge n. 205/2000) pressoché coincidenti con materie e strumenti processuali da sempre appartenenti al giudice ordinario. In sostanza è stato creato un vero e proprio doppione, con conseguente dispersione del patrimonio delle conoscenze del giudice ordinario nella risoluzione delle controversie ora attribuite al giudice amministrativo. A questo proposito non appare superfluo ricordare che la ragione per la quale il costituente decise di mantenere alcune delle giurisdizioni speciali preesistenti fu quella di poter continuare a fruire della specializzazione da esse maturata sino ad allora. Ad una logica del tutto opposta appare invece ispirarsi il legislatore del 1998 e del 2000 quando affida materie da sempre trattate dal giudice ordinario ad un giudice che non solo ha maturato la sua specializzazione in tutt'altro settore dello scibile giuridico, ma che con quelle materie non ha avuto quasi mai occasione di confrontarsi.

Quanto di utile per il cittadino e di razionale sotto il profilo della linearità del sistema della tutela giurisdizionale vi sia in ciò è assai arduo cogliere. L'irragionevolezza della scelta legislativa (art. 3 Cost. è poi esaltata dal particolare contesto storico in cui essa è stata operata. È noto che la produzione legislativa e gli interventi giurisprudenziali dell'ultimo decennio hanno segnato una recessione del c.d. modello autoritativo nei rapporti fra cittadino e P.A. a tutto vantaggio del c.d. modello negoziale: non più un rapporto basato su atti imperativi cui si contrappone l'interesse al corretto esercizio del potere pubblico, ma un rapporto fondato sull'accordo con la P.A. e sull'obbligo di quest'ultima di comportarsi secondo buona fede (a titolo di esempio basta citare l'art. 11, legge n. 241/1990 e la notissima Cass. 500/SU/1999). L'indubbio mutamento delle coordinate di fondo di questo rapporto ha segnato il prevalere della categoria relazionale diritto (del cittadino) — obbligo (della P.A.), che avrebbe dovuto portare, secondo uno sviluppo normativo coerente con i principi costituzionali, all'espansione delle competenze del giudice ordinario, da sempre preposto alla cognizione di controversie il cui oggetto è costituito da siffatta categoria relazionale.

L'aver attribuito a due plessi giurisdizionali distinti, unicamente in ragione della natura soggettiva di una delle parti in causa, la cognizione di controversie sostanzialmente identiche, da decidere facendo uso di poteri processuali in larghissima misura coincidenti, ha un'ulteriore conseguenza che si connota di scarsa razionalità. L'art. 111, settimo ed ottavo comma, Cost., stabilisce che «contro le sentenze...pronunciat(e) dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Contro le decisioni del Consiglio di Stato... il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione». La limitazione dei casi di impugnativa delle decisioni del giudice amministrativo alle sole questioni di giurisdizione ha un senso se le aree di competenza dei due plessi giurisdizionali sono sufficientemente diversificate fra loro, per cui i contrasti interpretativi sono piuttosto rari e la funzione nomofilattica è assicurata dall'organo di vertice di ciascuno dei due sistemi giurisdizionali. Il quadro disegnato dal legislatore del 2000, stante la coincidenza delle materie (si pensi in particolare a quella del risarcimento del danno), è invece destinato a generare contrasti giurisprudenziali fra giudici ordinari e giudici amministrativi, che non potranno avere alcuna possibilità di composizione, poiché le pronunce del Consiglio di Stato non sono suscettibili di ricorso per Cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., (violazione o falsa applicazione di norme di diritto), ma soltanto per motivi attinenti alla giurisdizione. La mancanza di ragionevolezza di tale disciplina è stata rilevata da attenta dottrina, che pone il quesito di quale senso abbia prevedere due diverse giurisdizioni per questioni sostanzialmente identiche (unica differenza essendo, si ripete, solo la natura soggettiva di una delle parti) ed auspica l'avvento di una giurisdizione unica con settori specializzati per materie (soluzione davvero conforme a Costituzione: art. 102, secondo comma).

Il rischio di contrasti giurisprudenziali insanabili, frutto della creazione del mantenimento di due distinte giurisdizioni, infine, finisce per svuotare di contenuto il diritto costituzionalmente protetto della difesa in giudizio dei diritti e degli interessi legittimi. Infatti, se questioni di diritto identiche sono destinate a ricevere differenti risposte a seconda del plesso giurisdizionale al quale esse vengono devolute, è davvero difficile sostenere che il diritto di difesa di cui all'art. 24, primo comma, Cost., è effettivamente assicurato.

P. Q. M.

Visti gli articoli 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7, legge 21 luglio 2000, n. 205, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia, per contrasto con gli articoli 3, 24, 102, 103, 111 e 113 Cost.;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e alle parti.

Roma, addì 11 ottobre 2002

Il giudice: ODDI

03C0430

N. 227

*Ordinanza dell'11 ottobre 2002 emessa dal Tribunale di Roma
nel procedimento civile vertente tra Menhert Siegrun ed altri e Comune di Roma*

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto in conseguenza di atti espropriativi ed ablativi - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi di tutela giurisdizionale, di ricorribilità in Cassazione e di divieto di istituzione di giudici speciali.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, comma 1, nel testo sostituito dall'art. 7 legge 21 luglio 2000, n. 205.
- Costituzione, artt. 3, 24, 102, 103, 111 e 113.

IL TRIBUNALE

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52178 del ruolo generale dell'anno 2000, vertente fra: Menhert Siegrun, Menhert Ralf, Menhert Wolf Dieter e Tessendorf Kathe, tutti elettivamente domiciliati in Roma alla via Cassia n. 1699 presso lo studio dell'avv. Bruno Lupi, che li rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione (attori), e Comune di Roma, in persona del sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma alla via del Tempio di Giove n. 21 presso gli uffici dell'Avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Frigenti per procura generale alle liti per atto notaio Giancarlo Mazza di Roma del 30 settembre 1999, repertorio n. 46866 (convenuto), avente per oggetto: risarcimento del danno da attività provvedimento illegittima della P.A., ha pronunciato la seguente ordinanza.

1. — Con atto di citazione notificato in data 20 luglio 2000 gli attori — premesso di essere eredi del sig. Arturo Menhert, titolare della Menhert S.r.l e proprietario di alcuni appezzamenti di terreno in prossimità del complesso aziendale — espongono che il Comune di Roma, con deliberazione consiliare n. 2201 del 3, 4 e 5 maggio 1976 aveva adottato una variante al piano regolatore generale, modificando la destinazione urbanistica di quei fondi da aree edificabili (quali essi erano per la gran parte) ad aree per attrezzature di servizi pubblici di quartiere e verde pubblico, in vista della costruzione di una strada. Espongono altresì che detto vincolo venne immotivatamente prorogato sino al 20 novembre 1999, senza che l'opera pubblica fosse realizzata: ciò provocò conseguenze disastrose sul piano economico per il loro dante causa, poiché il deprezzamento delle aree causato dalla variante

urbanistica aveva indotto la Cassa di risparmio di Roma a chiedere al Menhert, che li garantiva personalmente con gli immobili citati, la restituzione di ingenti prestiti erogati alla società; non essendo stato possibile aderire alle richieste della banca, erano intervenute una procedura esecutiva in danno del garante e la dichiarazione di fallimento della società. Ciò posto, ritenendo che nella fattispecie sia ravvisabile una responsabilità extracontrattuale della P.A., gli attori chiedono la condanna del Comune di Roma al risarcimento dei danni derivati dalla procedura esecutiva e dalla dichiarazione di fallimento.

Si è costituito il convenuto eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, poiché, trattandosi di controversia afferente la materia urbanistica, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Nel merito contesta la legittimazione attiva degli attori e la fondatezza della loro pretesa, in particolare perché fin dal 1986 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio aveva annullato, fra le altre, la delibera consiliare n. 2201 del 1976 e lo stesso comune, con deliberazione della Giunta n. 3621 del 4 giugno 1990, prendendo atto dell'annullamento in sede giurisdizionale di una serie di delibere di adozione di varianti al piano regolatore generale, fra cui quella in esame, aveva ribadito l'inefficacia di quei provvedimenti: pertanto non v'era stata alcuna reiterazione del vincolo urbanistico derivante dall'adozione della variante.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. — Secondo quanto si desume dagli atti di causa, gli attori lamentano che nel periodo di efficacia della delibera di adozione della variante al piano regolatore generale, dichiarata poi illegittima dal giudice amministrativo, il loro dante causa subì un'ingiustificata limitazione del suo diritto di proprietà, risoltasi, in concreto, nel danno economico conseguente all'assoggettamento a procedura di esecuzione forzata (v. atto di pignoramento notificato in data 12 dicembre 1983), non avendo potuto onorare il suo debito per l'impotenza economica determinata dal mutamento di destinazione urbanistica imposto ai suoi fondi con quella variante. In base alla prospettazione della domanda la controversia ha dunque ad oggetto una richiesta di risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'esercizio illegittimo dei poteri di governo del territorio da parte del Comune di Roma. Essa ha la sua *causa petendi* nella carenza in concreto del potere pubblico esercitato: invero, l'annullamento in sede giurisdizionale amministrativa del provvedimento che aveva degradato il diritto soggettivo di proprietà, attesi gli effetti retroattivi della pronuncia, secondo una nota impostazione dottrinale seguita anche in giurisprudenza, determina il venir meno *ab origine* del potere esercitato e l'illicità del sacrificio imposto al privato, con conseguente diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno (Cass. sez. un. 92/12266, 93/11607, 92/4784; da ultimo, in applicazione di tali principi, Cass. 01/225/SU e Cass. 01/1266). Ciò posto, l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dal convenuto, appare fondata, in quanto secondo le nuove previsioni normative in materia di riparto delle giurisdizioni dovrebbe essere il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, a conoscere della controversia in esame.

Peraltro, anche alla luce delle puntualizzazioni espresse recentemente dalla Corte costituzionale (v. ordinanze n. 123/2002 e 340/2002), occorre precisare che il testo normativo che fonda la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non è quello originario dell'art. 34 d.lgs. n. 80/1998, bensì quello (pressoché identico) sostituito dall'art. 7 legge 20 luglio 2000, n. 205, il quale, oltre ad aver mutato la natura giuridica delle disposizioni in esame (da legge materiale, qual'è il decreto legislativo, a legge formale, «così affrancandole dal vizio di eccesso di delega», che pure è stato da più parti [ri]proposto allo scrutinio della Corte) avrebbe altresì «disciplinato direttamente la giurisdizione» per i giudizi introdotti dopo il 1° luglio 1998, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 80/1998, e pendenti al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della legge n. 205/2000, «derogando al principio posto dall'art. 5 c.p.c.», in quanto è rimasta immutata la previsione dell'art. 45, diciottesimo comma, d.lgs. n. 80/1998, che prevede la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie di cui agli articoli 33 e 34 a decorrere dal 1° luglio 1998. Dunque, l'art. 34 d.lgs. n. 80/1998, nel testo sostituito dall'art. 7 legge n. 205/2000, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto «gli atti i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia» (comma 1), precisando che «agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti del territorio» (comma 2).

Secondo la definizione c.d. allargata che tende a prevalere nella giurisprudenza (v. Cass. nn. 15641/01; 8506/01; 494/SU/00), la materia urbanistica non si esaurisce nell'aspetto normativo della disciplina dell'uso del territorio (*id est* pianificazione territoriale mediante l'adozione della strumentazione urbanistica), ma comprende anche il momento gestionale, vale a dire l'attuazione concreta delle scelte pianificate attraverso la loro realizza-

zione, anche mediante semplici comportamenti, restando esclusa la sola concreta attività edificatoria, costituente materia edilizia. La presente controversia, nella quale si discute dei pretesi danni derivati dall'adozione (asseritamente illegittima) di una variante al piano regolatore generale, attività provvedimento della P.A. attinente al profilo normativo dell'uso del territorio, rientra dunque a pieno titolo fra quelle in materia urbanistica ed appartiene perciò alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, comprensiva della tutela risarcitoria *ex art. 35*, primo comma, d.lgs. n. 80/1998.

Si dubita però della conformità a Costituzione della norma (articoli 34, primo comma, d.lgs. n. 80/1998 nel testo sostituito dall'art. 7 legge n. 205/2000) che tale giurisdizione esclusiva prevede e della quale si dovrebbe fare applicazione nel presente giudizio. Da qui la rilevanza della questione di legittimità costituzionale che viene sollevata *ex officio*, atteso che il suo eventuale accoglimento, radicando la giurisdizione del giudice ordinario adito (il quale è il giudice del risarcimento del danno derivante dalla lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, quando non si tratti di materia espressamente attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, implicante la tutela risarcitoria: Cass. nn. 5125/02; 2624/02; 15939/01; 15139/01; 10979/01), comporterebbe la valutazione del merito della controversia, mentre il rigetto determinerebbe l'epilogo del giudizio con una pronuncia di difetto di giurisdizione.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 226/2003).

03C0431

N. 228

*Ordinanza del 4 febbraio 2003 emessa dal Tribunale di Pisa
sul ricorso proposto da Bartoli Ilaria*

Spese processuali - Retribuzione del difensore d'ufficio di persona di fatto irreperibile - Disciplina - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla ipotesi della difesa d'ufficio di persona dichiarata formalmente irreperibile.

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 117.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Decidendo sul ricorso proposto *ex artt.* 116, 84, e 170, d.P.R. n. 155/2002, dall'avv. Ilaria Bartoli avverso il decreto Trib. Pisa in data 3 ottobre 2002, con il quale veniva dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di liquidazione dei compensi per l'attività svolta dalla ricorrente in qualità di difensore di ufficio nel proc. pen. a carico di Ile Ion, per non aver egli dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 116, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

Rilevato che il difensore lamenta la illegittimità del provvedimento nella parte in cui opera una distinzione tra l'ipotesi di imputato dichiarato formalmente irreperibile e imputato irreperibile di fatto, qual'era sicuramente l'imputato, straniero, privo di documenti, e senza una fissa dimora in Italia, per farne discendere un'irragionevole disparità di trattamento: mentre, infatti, al difensore, nel caso di declaratoria formale di irreperibilità dell'assistito, spettano i compensi secondo le previsioni dalle norme sul gratuito patrocinio (art. 117, legge cit.), nell'altra ipotesi si pone l'onere del previo esperimento delle procedure destinate al recupero del credito, procedure destinate, per la qualità del soggetto esecutando, a sicuro fallimento, e comportanti oltre tutto un inutile aggravio di spese a carico dello Stato;

Ritenuto che la norma di cui all'art. 117, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, (che non ha innovata a quanto già previsto in materia di difesa di irreperibili dall'art. 32-*bis*, disp. att. c.p.p.), impone la soluzione interpretativa adottata nel provvedimento oggetto di gravame, non potendosi intendere la definizione di irreperibilità dell'imputato se non in senso tecnico, e, pertanto, avente come presupposto le vane ricerche e l'adozione del decreto di irreperibilità ai sensi dell'art. 159, c.p.p.;

Rilevato, tuttavia, che subordinare la liquidazione della retribuzione al difensore all'emissione di un decreto previsto dall'art. 159, c.p.p. in materia di notificazione di atti o provvedimenti all'imputato, pone effettivamente il dubbio di una forzatura interpretativa;

Considerato altresì il rilievo riconosciuto dall'ordinamento processuale penale non solo alla situazione di irreperibilità formalmente dichiarata, ma anche alla irreperibilità di fatto, essendo di ciò riprova, ad es., nella norma di cui all'art. 161 comma 5, che prevede la notifica al difensore, nel caso in cui sia divenuta impossibile la notifica nel domicilio dichiarato o eletto dall'indagato o dall'imputato, ove per impossibilità si intende anche quella derivante dalla irreperibilità di fatto del destinatario dell'atto (*cf.* fra le altre pronunce del giudice di legittimità, cass. 3 ottobre 1991, Liberto, in arch. n. proc. pen. 1992, 232); in tal senso può altresì argomentarsi dallo stesso art. 117 cit., che demanda al magistrato la liquidazione degli onorari anche del condannato non dichiarato irreperibile, ma semplicemente del condannato irreperibile, facendo con ciò implicito riferimento ad una condizione di solo fatto;

Rilevato che le norme introdotte per regolamentare le retribuzioni al difensore di ufficio tendono sicuramente a garantire all'indagato o all'imputato la prestazione di una difesa responsabile ed effettiva, subordinando il pagamento a carico dello Stato all'effettivo esperimento delle procedure esecutive, anche al fine di evitare abusi da parte di chi fruisce di tali prestazioni;

Atteso che l'art. 117, cit., in quanto impone al difensore di ricorrere alle procedure esecutive nei confronti di un indagato o imputato irreperibile di fatto, detta una disciplina del diritto alla retribuzione del tutto diversa da quella prevista per una situazione affatto analoga, quella dell'indagato o imputato dichiarato formalmente irreperibile, operando con ciò un'illegittima disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione;

Ritenuto che, pertanto, deve essere sollevata di ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 117, legge cit., trattandosi di questione rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134, Cost., 23 e ss., legge 13 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 117, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso, mandando alla cancelleria per le comunicazioni agli interessati.

Manda alla cancelleria per le notificazioni della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pisa, addì 3 febbraio 2003

Il giudice monocratico: DE ROSSO

N. 229

*Ordinanza del 7 novembre 2002 emessa da T.A.R. per la Sardegna
sul ricorso proposto da Sipsa Ecologica S.p.A. contro Regione Sardegna ed altri*

Ambiente (Tutela dell') - Regione Sardegna - Smaltimento di rifiuti - Divieto di smaltimento di rifiuti pericolosi di provenienza extraregionale - Violazione del principio di libertà di iniziativa economica e sociale - Contrasto con i principi stabiliti dal legislatore nazionale (l. n. 22 del 1997) - Esorbitanza dai limiti delle competenze regionali - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 281/2000 e 335/2001.

- Legge Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6, art. 6, comma 19.
- Costituzione, art. 41; Statuto Regione Sardegna, artt. 3 e 4; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 5, 11, 18 e 26.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1201/2001 proposto da Sipsa Ecologica S.r.l. in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dagli avv. Mariano Delogu ed Ovidio Marras ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cagliari, via Sonnino n. 37;

Contro:

la Regione autonoma della Sardegna in persona del Presidente rappresentata e difesa dagli avv. Graziano Campus e Gian Piero Contu ed elettivamente domiciliata presso il proprio ufficio legale in Cagliari, viale Trento n. 69, ed il direttore generale e direttore del Servizio gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati dell'assessorato regionale alla difesa dell'ambiente;

l'ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 63, è per legge domiciliato;

E nei confronti di Trenitalia S.p.A. in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;

Per l'annullamento:

1) della determinazione n. 1423/IV in data 15 giugno 2001 del direttore del Servizio gestione rifiuti e bonifica dei Siti inquinati dell'assessorato regionale alla difesa dell'ambiente;

2) dell'atto dell'ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci n. 3885 in data 28 maggio 2001, e della presupposta nota di Trenitalia S.p.A.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione autonoma della Sardegna in persona del Presidente e dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza dell'8 maggio 2002 il consigliere Manfredo Atzeni;

Uditi l'avv. Ovidio Marras per la società ricorrente, l'avv. Gian Piero Conta per la Regione Sarda e l'Avvocato dello Stato Anna Maria Bonomo per l'ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con ricorso a questo tribunale, notificato l'11-12 settembre 2001 e depositato il successivo 28/settembre, Sipsa Ecologica S.p.A. in persona del legale rappresentante in persona del legale rappresentante impugna:

1) la determinazione n. 1423/IV in data 15 giugno 2001 con la quale il direttore del Servizio gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati dell'assessorato regionale alla difesa dell'ambiente ha vincolato l'autorizzazione regionale n. 151 in data 16 febbraio 1999 (rilasciata alla predetta società per la gestione di rifiuti sanitari pericolosi nel suo stabilimento di Torregrande nel comune di Oristano) al rispetto dell'art. 6, comma diciannovesimo della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6;

2) l'atto dell'ufficio circondariale marittimo di Golfo Aranci n. 3885 in data 28 maggio 2001 con il quale, ai sensi della predetta disposizione, sono stati sospesi l'efficacia e l'attuazione di provvedimenti autorizzatori già rilasciati, e la presupposta nota di Trenitalia S.p.A.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) I provvedimenti impugnati non sono stati preceduti da comunicazione dell'inizio del procedimento e non sono motivati.

2) L'art. 6, comma diciannovesimo della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, è disapplicabile per violazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sui rifiuti d'imballaggio e sugli imballaggi; in subordine, la stessa risulta contraria alle norme di riforma economica e sociale di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

La ricorrente chiede quindi l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati.

Con ordinanza n. 424 in data 10 ottobre 2002 è stata respinta l'istanza cautelare; il provvedimento è stato riformato dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con ordinanza n. 540 in data 5 febbraio 2002.

Si è costituita in giudizio la Regione autonoma della Sardegna in persona del Presidente chiedendo, con atto di costituzione depositato il 9 ottobre 2001, il rigetto del ricorso.

Anche l'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio chiedendo, con memoria depositata il 24 aprile 2002, che il ricorso venga dichiarato inammissibile per la parte riguardante atti dell'amministrazione Statale.

In data 26 aprile 2002 la ricorrente ha depositato memoria.

Alla pubblica udienza i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

D I R I T T O

La ricorrente è titolare di un impianto di termodistruzione, specializzato nella gestione di rifiuti sanitari pericolosi, localizzato nel territorio della Regione Sarda.

Con il provvedimento impugnato il direttore del Servizio gestione rifiuti inquinanti dell'assessorato regionale alla difesa dell'ambiente ha vincolato l'autorizzazione regionale n. 151 in data 16 febbraio 1999, rilasciata alla ricorrente per l'esercizio del suddetto impianto, al rispetto dell'art. 6, comma diciannovesimo, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, il quale vieta il trasporto, lo stoccaggio, il conferimento, il trattamento e lo smaltimento nel territorio della Sardegna di rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale fatti salvi (art. 19-*bis*) i rifiuti destinati ad essere utilizzati esclusivamente come materie prime nei processi produttivi degli impianti industriali ubicati in Sardegna, già operanti alla data d'entrata in vigore della legge, non finalizzati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti.

L'impugnazione è estesa ai conseguenti atti, con i quali è stato interdetto il trasporto dei suddetti rifiuti.

In tal modo, l'attività dello stabilimento in questione è stata limitata alla distruzione di rifiuti prodotti in Sardegna.

La ricorrente; che da tale limitazione subisce un evidente compressione della propria libertà imprenditoriale, impugna i provvedimenti, indicati in epigrafe, che hanno dato applicazione alla sopra riassunta disposizione legislativa.

Deduce in primo luogo l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento.

La censura è infondata.

Il collegio condivide l'orientamento (espresso dal Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 maggio 2001, n. 2823) secondo il quale la comunicazione dell'avvio del procedimento è obbligatoria anche nelle ipotesi in cui l'amministrazione non faccia uso di poteri discrezionali, a condizione, peraltro, che la partecipazione del privato possa apportare un'utilità all'azione dell'amministrazione medesima.

Nel caso di specie, non vi ha dubbio sul fatto che il richiamato art. 6, diciannovesimo comma, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, escluda la possibilità di conferire e smaltire in Sardegna rifiuti d'altre regioni.

In realtà, il problema che condiziona l'esercizio, da parte, dell'amministrazione, dei poteri di cui ora si discute è dato, come si vedrà meglio più avanti, dalla conformità con i principi costituzionali della norma che le ha attribuito i poteri medesimi.

La soluzione del problema, pertanto, presuppone l'esercizio di potestà delle quali l'amministrazione non dispone.

Di conseguenza, la ricorrente non avrebbe potuto portare alcun contributo all'azione dell'amministrazione, la cui scelta è indiscutibilmente obbligata, salve le contestazioni, in sede giurisdizionale, aventi specificamente ad oggetto la normativa cui l'amministrazione ha dato attuazione nella fattispecie.

La ricorrente sostiene peraltro che la normativa regionale deve essere disapplicata, in quanto configgente con la normativa comunitaria (direttive 91/156/CEE e, 91/689/CEE e 94/62/CEE).

La tesi non può essere condivisa.

Invero, nemmeno la ricorrente individua nella sopradescritta normativa comunitaria una disposizione così specifica da impedire al legislatore nazionale, o regionale, di limitare, in taluni casi, la libertà di trasporto dei rifiuti.

La ricorrente individua, invece, un contrasto fra la disposizione regionale in commento ed il d.P.R. 5 febbraio 1997, n. 22, che ha dato attuazione alle suddette direttive nell'ordinamento nazionale.

La norma regionale, quindi, non è ritenuta in contrasto con disposizione comunitaria, ma con la norma nazionale che ha dato attuazione al principio dettato dal legislatore sopranazionale.

In tal caso, la norma regionale non è assoggettata al regime di disapplicabilità proprio dei casi di contrasto fra norma nazionale e norma comunitaria, ma è assoggettata al regime, di diritto interno, proprio dei casi di contrasto fra norme regionali e norme statali.

La questione, pertanto, non può essere affrontata in termini di disapplicazione, ma di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, per la verifica della sua conformità con i principi che regolano i rapporti fra legislazione nazionale e legislazione regionale.

Occorre poi precisare come l'interesse della ricorrente sia limitato alla declaratoria dell'incostituzionalità della norma nella sola parte in cui vieta, nel territorio della Sardegna, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti pericolosi provenienti da altre regioni, mentre non ha interesse a sollevare questioni in ordine al divieto di trasporto di rifiuti ordinari.

La censura sarebbe comunque, in tali termini, manifestamente infondata, in quanto il divieto di trasporto in Sardegna di rifiuti ordinari provenienti da altre regioni costituisce applicazione del principio d'autosufficienza di cui si discuterà in prosieguo.

La questione, appena riassunta, relativa al divieto di trasporto di rifiuti pericolosi, sollevata in ricorso deducendo violazione degli artt. 3 e 4 dello Statuto sardo, nonché dell'art. 120 della Costituzione, e, sotto diverso profilo, dell'art. 3 dello stesso Statuto, è palesemente rilevante per la definizione della presente controversia, in quanto la sua risoluzione dipende interamente (salvo il profilo già affrontato, e dichiarato infondato) dalla medesima.

Essa, inoltre, non è manifestamente infondata.

A sostegno di tale affermazione basti osservare che la Corte costituzionale con sentenza n. 281 in data 14 luglio 2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge regionale del Piemonte 13 aprile 1995, n. 59, la quale stabiliva il divieto di smaltire, nel territorio di quella Regione, rifiuti di qualsiasi tipologia provenienti da altre regioni.

La Corte ha, infatti, ritenuto tale disposizione normativa in contrasto con l'art. 117 della Costituzione per violazione dei principi fondamentali stabiliti, in attuazione della normativa comunitaria, dagli artt. 5, 11, 18 e 26 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, i quali prescrivono che lo smaltimento dei rifiuti, realizzato attraverso un sistema integrato, deve avvenire in uno degli impianti appropriati più vicini, nonché con l'art. 3 della Costituzione, per lo sfavorevole trattamento imposto alle imprese di quella Regione.

Con successiva decisione n. 335 in data 19 ottobre 2001 la Corte ha, poi, dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 29 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22, e 16, comma quarto, della legge della medesima regione 28 novembre 1988, n. 65, limitatamente al divieto di smaltimento nelle discariche regionali dei rifiuti di provenienza extraregionale diversi da quelli urbani non pericolosi, adducendo argomentazioni analoghe a quelle esposte nella precedente pronuncia.

Le decisioni in questione sono chiaramente indicative dell'orientamento del Giudice delle leggi.

Potrebbe essere obiettato che nei confronti della Regione Sarda, Regione ad autonomia differenziata, non possono essere fatti valere principi elaborati in relazione all'autonomia legislativa di regioni a statuto ordinario, ma l'osservazione non è fondata.

Invero, la materia di cui ora si discute non è riconducibile ad alcuna di quelle, elencate all'art. 3 dello statuto, nelle quali la regione dispone di competenza legislativa primaria, potendo essere, peraltro solo in parte, ricompresa nella materia dell'igiene e sanità pubblica di cui all'art. 4, lett. i), del medesimo statuto.

Atteso che la Regione dispone, in tali ambiti, di competenza legislativa concorrente, essa è assoggettata anche al rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

Considerata l'importanza che la Corte attribuisce al principio della circolazione dei rifiuti pericolosi, lo stesso è applicabile anche nei confronti della Regione Sarda.

Il collegio deve quindi rimettere gli atti alla Corte costituzionale, perché verifichi la conformità dell'art. 6, diciannovesimo comma, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, ai principi stabiliti dagli artt. 5, 11, 18 e 26 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in relazione ai limiti imposti al legislatore regionale dal combinato disposto degli artt. 3 e 4 dello statuto sardo.

Peraltro, il collegio deve anche osservare come la problematica rivesta, in relazione alla Regione Sarda, connotazioni alquanto differenti da quelle che assume in relazione alle regioni dell'Italia continentale.

Invero, il Giudice delle leggi individua, quale base del sistema, il principio dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, stabilito dall'art. 5, quinto comma, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, precisando che lo stesso decreto legislativo vieta lo smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle in cui questi sono prodotti.

La Corte afferma che tale principio non è applicabile in relazione ai rifiuti pericolosi, riguardo ai quali è prevalente il criterio della necessaria individuazione d'impianti appropriati e specializzati per la loro eliminazione, che non consente di predeterminare un ambito territoriale di smaltimento ottimale.

Secondo la Corte, pertanto, il criterio dell'autosufficienza deve essere temperato, per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, con quello della specializzazione.

Di conseguenza, secondo la Corte, per i rifiuti pericolosi non può essere attuato il divieto di smaltimento in ambito extraregionale.

Osserva il collegio che la situazione geografica della Sardegna presenta delle peculiarità rispetto a quelle del Piemonte e del Friuli-Venezia Giulia, in quanto, essendo la Sardegna un'isola, è ben difficile che il suo territorio possa costituire il più appropriato luogo per lo smaltimento di rifiuti pericolosi, provenienti da altre regioni.

In realtà, è difficile vedere un'economicità complessiva del ciclo produttivo nel quale i rifiuti in questione debbano attraversare il mare per essere smaltiti correttamente.

In questo caso, è consentito il dubbio se la collocazione dell'impianto sull'isola non trovi la propria giustificazione esclusivamente nelle difficoltà economiche di quel territorio, e quindi alimenti il commercio dei rifiuti fra territori prosperi e territori economicamente svantaggiati che si è voluto prevenire, stabilendo il principio dell'autosufficienza.

Tali circostanze potrebbero legittimare la Regione Sarda a dotarsi di una disciplina diversa da quella vigente nelle regioni dell'Italia continentale.

Peraltro, la discussione su tale problematica è preclusa al collegio, al quale spetta solo la deliberazione della non manifesta infondatezza della questione.

I richiamati precedenti della Corte costituzionale impongono di ravvisare l'esistenza del predetto presupposto per la rimessione della causa al giudice delle leggi.

Nel rimettere la questione alla Corte costituzionale, il collegio offre, in conclusione, anche gli elementi sopra riassunti alla sua riflessione.

Deve, pertanto, essere dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, diciannovesimo comma, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, in relazione agli artt. 3 e 4 dello Statuto sardo, per violazione dei principi stabiliti dal legislatore nazionale con gli artt. 5, 11, 18 e 26 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Il collegio individua, inoltre, d'ufficio un altro parametro della costituzionalità della norma nell'art. 41 della Costituzione in quanto, qualora si ritenga l'insussistenza delle condizioni che legittimerebbero la Regione Sarda ad adottare una legislazione differente da quelle delle altre regioni, la compressione del diritto d'iniziativa economica della ricorrente, e delle altre imprese del settore, resterebbe priva di giustificazione.

Il collegio, in conclusione, dichiara rilevante per la definizione della presente controversia e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 6, diciannovesimo comma, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, in relazione agli artt. 3 e 4 dello Statuto sardo, per violazione dei principi stabiliti dal legislatore nazionale con gli artt. 5, 11, 18 e 26 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'art. 41 della Costituzione.

Sospende, di conseguenza, il giudizio, e rimette gli atti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1984, n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene non manifestamente infondata e rilevante per la definizione della questione la controversia di legittimità costituzionale dell'art. 6, diciannovesimo comma, della legge regionale della Sardegna 24 aprile 2001, n. 6, in relazione agli artt. 3 e 4 dello Statuto Sardo ed all'art. 41 della Costituzione per violazione dei principi di cui agli artt. 5, 11, 18 e 26 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Sospende ogni pronuncia in rito, in merito e sulle spese e dispone quindi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, al Presidente della Regione autonoma della Sardegna ed alle altre parti in causa, e comunicata al Presidente del consiglio regionale della Sardegna, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 8 maggio 2002.

Il Presidente: SASSU

Il consigliere estensore: ATZENI

N. 230

*Ordinanza del 27 novembre 2002 emessa dal g.u.p. del Tribunale di Savona
nel procedimento penale a carico di Ricci Giovanni ed altri*

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice che quale componente del Tribunale del riesame abbia concorso a deliberare ordinanza di annullamento di un decreto di sequestro per mancanza del *fumus commissi delicti* - Incompatibilità a tenere l'udienza preliminare - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alla situazione analoga del giudice per le indagini preliminari che abbia accolto o respinto una richiesta di sequestro - Lesione del principio di imparzialità del giudice.

- Cod. proc. pen., art. 34.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Visti gli atti del procedimento penale n. 1142/98/21 nei confronti di Ricci Giovanni + 6 imputati tutti dei reati di cui all'art. 2621 c.c., 353 ed il solo Bartolini Franco del reato di cui all'art. 323 c.p.

Rilevato che si profila la necessità di sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2 c.p.p. in relazione agli articoli 3 e 111 Cost. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a tenere l'udienza preliminare del giudice che abbia concorso a pronunciare, quale componente del tribunale del riesame, ordinanza di annullamento di un provvedimento di sequestro per carenza dell'astratta configurabilità del reato;

O S S E R V A

1. — Rilevanza della questione.

Questo giudice ha concorso a deliberare l'ordinanza 3 luglio 1999 emessa dal tribunale del riesame che ha annullato il sequestro preventivo di n. 102.497.640 azioni della CA.RI.SA. S.p.A. ed il sequestro probatorio di un documento acquisito nel corso di una perquisizione domiciliare disposta nei confronti di Ricci Giovanni.

La ragione dell'annullamento è stata ravvisata dal tribunale nella carenza del *fumus commissi delicti*, inteso come astratta configurabilità delle fattispecie allora ipotizzate dall'accusa (articoli 2621 c.c. e 323 c.p.);

Il tribunale del riesame — esaminando gli atti offerti dall'accusa — ha escluso:

la configurabilità del reato di cui all'art. 2621 c.p. per l'inapplicabilità della norma alle fondazioni bancarie;

la sussistenza di profili di violazione di legge o di regolamento rilevanti per prospettare la fattispecie dell'art. 323 c.p.;

la rilevanza causale dell'omessa astensione (sempre ai fini dell'abuso d'ufficio) del Bartolini.

I due reati ipotizzati in sede di sequestro formano oggetto dell'odierna contestazione in termini sostanzialmente analoghi, ancorché lievemente ridimensionato l'abuso d'ufficio, sicché questo giudice si trova oggi nell'alternativa di contraddire integralmente le tesi affermate nell'ordinanza che ha concorso a pronunciare o prosciogliere gli imputati, almeno con riguardo ai reati di cui all'art. 323 c.p. e 2621 c.c.

Non vi è una norma che imponga o consenta l'astensione, non rientrando il caso in esame in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 34 c.p.p. né è possibile ravvisare l'ipotesi prevista dalla lettera h) dell'art. 36 c.p.p. che può trovare applicazione solo per ragioni extraprocessuali.

È dunque evidente che fino alla declaratoria di illegittimità parziale dell'art. 34 c.p.p. questo giudice non deve né può astenersi.

2. — Non manifesta infondatezza.

Si devono prendere le mosse dalla sentenza n. 66 del 1997, l'unica successiva alla n. 131/1996 che abbia preso in esame — per escluderlo — l'eventuale pregiudizio che si verrebbe a creare in capo al giudice che adotti o confermi una misura cautelare reale.

La sentenza n. 131 del 1996 aveva affermato il principio costituzionale del giusto processo a presidio del quale sono poste anche le norme concernenti l'incompatibilità determinata da ragioni interne al procedimento, tutte finalizzate ad evitare che il giudice nel pronunciarsi più volte in fasi diverse sul medesimo oggetto possa essere o apparire condizionato dalle valutazioni precedentemente espresse. Su tali principi la giurisprudenza costituzionale è rimasta coerente negli anni seguenti ed essi hanno trovato un esplicito riconoscimento testuale nel nuovo dettato dell'art. 111 Cost.

La sentenza n. 66 del 1997 non contraddice i principi affermati nella sentenza n. 131/1996 concernente l'incompatibilità di chi abbia concorso a giudicare quale componente del tribunale del riesame in materia di misure cautelari personali. Osserva piuttosto che il giudice che adotti o confermi un provvedimento di sequestro compie un sindacato sul materiale probatorio non paragonabile a quello imposto ai fini dell'adozione o della conferma di una misura cautelare personale, richiedendo queste ultime i «gravi indizi di colpevolezza» ed il primo la mera astratta configurabilità del reato che non implica un giudizio di probabile responsabilità penale dell'imputato.

I casi sottoposti alla Corte concernevano esclusivamente l'ipotesi del giudice che avesse adottato o confermato il provvedimento di sequestro, non anche quello che lo avesse annullato per insussistenza del *fumus commissi delicti* (sindacato che per costante giurisprudenza non può risolversi in un giudizio astratto dell'ipotesi dell'accusa ma richiede un vaglio del materiale probatorio offerto).

Il condizionamento, reale o solo apparente, non è identico in caso di conferma del provvedimento o del suo annullamento per difetto del *fumus*. Nel primo caso il giudice potrebbe pronunciarsi in vario modo nel merito senza necessariamente contraddire le proprie precedenti valutazioni, mentre nel secondo — immutato il quadro probatorio — si troverebbe nell'alternativa secca di prosciogliere o contraddirsi. Di qui il sospetto giustificato che egli, per via delle precedenti valutazioni espresse in altra fase del procedimento possa essere o apparire in qualche modo condizionato e conseguentemente non del tutto imparziale come vuole l'art. 111 della Costituzione.

3. — La questione non appare infondata nemmeno in relazione all'art. 3 Cost.

L'art. 34 c.p.p. è stato novellato nel 1999 con un'estensione delle incompatibilità di chi ha svolto funzioni di G.I.P. a tenere l'udienza preliminare o a partecipare al giudizio.

Diversamente da quel che accadeva all'epoca della sentenza n. 66 del 1997, oggi il g.i.p. che adotti o respinga una richiesta di sequestro preventivo diviene per ciò solo incompatibile rispetto alle funzioni di g.u.p. o di giudice del dibattimento per il disposto dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 34 c.p.p.

Poiché la pregnanza del sindacato del tribunale del riesame in materia di cautele reali o di sequestro probatorio è identica a quella che fa il g.i.p. nel momento in cui accoglie o rigetta la richiesta di sequestro è irragionevole che solo il secondo debba ritenersi condizionato dalla valutazione compiuta.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. in relazione agli articoli 3 e 111 Cost. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere l'udienza preliminare del giudice che, quale componente del tribunale del riesame, abbia concorso a deliberare ordinanza di annullamento di un decreto di sequestro per mancanza del fumus commissi delicti;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notificazione della presente ordinanza a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Savona, addì 27 novembre 2002

Il giudice: FOIS

N. 231

*Ordinanza dell'11 dicembre 2002 emessa dalla Corte di appello di Venezia
nel procedimento penale a carico di Ayari Monder Ben Boubaker ed altri*

Processo penale - Giudizio abbreviato - Limiti all'appello - Sentenza di condanna - Proposizione di appello incidentale da parte del pubblico ministero - Esclusione - Violazione del principio di parità tra accusa e difesa.

- Cod. proc. pen., artt. 443, comma terzo, e 595.
- Costituzione, art. 111, comma secondo.

LA CORTE D'APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Il p.g. ha proposto appello incidentale in relazione alla sentenza pronunciata in data 22 aprile 2002, a seguito di giudizio abbreviato, dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Verona nei confronti di Farhat Zouhaueir Ben Ahmed ed altri, sentenza ora sottoposta al giudizio di questa Corte in ragione degli appelli principali proposti da tutti gli imputati che, a diverso titolo e con diversi profili, sono stati condannati dal primo giudice.

In tale atto il p.g. ha preliminarmente sostenuto l'ammissibilità della proposta impugnazione sotto il profilo che le radicali modifiche introdotte al giudizio abbreviato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, renderebbero superata e, quindi, non più applicabile la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui, in ragione del coordinato disposto degli articoli 443, terzo comma e 595, c.p.p., l'esclusione per il p.m. della possibilità di proporre appello nel giudizio abbreviato contro le sentenze di condanna (ad eccezione di quelle che modificano il titolo del reato) riguarda sia l'appello principale che quello incidentale.

Ne consegue — secondo il p.g. — che l'appello incidentale proposto dovrebbe ritenersi ammissibile.

Nel caso in cui, viceversa, questa Corte non ritenesse di accedere a tale tesi e tenesse attuali (almeno alcune delle argomentazioni avanzate dalla citata decisione a sezioni unite, il p.g. ha prospettato questione di legittimità costituzionale — per contrasto con l'art. 111 della Costituzione — dell'art. 595, c.p.p. nella parte in cui non consente al rappresentante della pubblica accusa di proporre appello incidentale nel giudizio abbreviato.

Osserva, anzitutto, questa Corte che l'interpretazione del combinato disposto dell'art. 443 e dell'art. 595, c.p.p. proposta dal p.g. — che, se accolta, renderebbe priva di rilevanza la questione di costituzionalità — non può essere condivisa alla luce della costante giurisprudenza in senso contrario della Corte di cassazione a partire dalla sentenza delle sezioni unite penali 18 giugno 1993 imp. Rabiti.

Tale indirizzo, anche dopo le modifiche al regime del giudizio abbreviato introdotte con la legge n. 479/1999, non è mutato e trova fondamento nella formulazione del terzo comma dell'art. 443, c.i.p., il quale, limitando radicalmente la possibilità per il p.m. di proporre appello nel giudizio abbreviato, non consente di operare alcuna distinzione tra appello principale ed appello incidentale.

Lo stesso p.g., del resto, pur sottolineando come la S.C. avesse focalizzato la ragione ultima del limite all'appello del p.m. nel giudizio abbreviato nella volontà delle parti ed nel consenso prestato dal rappresentante della pubblica accusa all'instaurazione del rito speciale (e dunque su elementi ora venuti totalmente a cadere), non manca di ricordare le ulteriori argomentazioni, fondate su dati letterali e sistematici, contenute nella citata decisione.

Tanto premesso la Corte non può, dunque, ritenere ammissibile l'impugnazione.

Ciò posto, ritiene questa Corte che la questione di costituzionalità prospettata dal p.g. sia fondata.

Va premesso che l'appello del p.g. riguarda la posizione dell'imputato Fahrat Zouhaier, condannato in primo grado) in ordine a vari capi d'imputazione, per diversi titoli di reato (in particolare per quelli previsti ex art. 609-bis, c.p., in danni di una minore e 73, d.P.R. n. 309/1990 per cessioni di sostanza stupefacente a diverse persone, tra cui la minore stessa) ed investe il punto relativo all'applicazione, effettuata dal primo giudice, delle attenuanti generiche e la concreta determinazione della pena.

In relazione allo «spessore criminale dell'imputato» ed «all'arco di tempo che copre i numerosi delitti per i quali è intervenuta condanna» — secondo il p.g. che ha proposto l'appello incidentale «le attenuanti generiche vanno escluse con conseguente aumento della pena inflitta».

Si tratta, dunque, di motivi di merito che, una volta esclusa la possibilità dell'appello incidentale, non potrebbero trovare ingresso in diverse forme di impugnazione.

Sotto altro aspetto ed ai limitati fini che qui interessano in punto di concreta rilevanza della questione proposta, va osservato che non appaiono esistere profili di inammissibilità ulteriori e diversi rispetto a quanto sinora esaminato e che i motivi non appaiono *ictu oculi* infondati (in modo tale da escludere *in nuce* una effettiva rilevanza nel caso in esame).

In punto di fondatezza della questione proposta va ricordato che la Corte costituzionale ha avuto già modo di esaminare in più occasioni questioni relative alla costituzionalità dell'attuale disciplina del giudizio abbreviato.

In particolare con ordinanza n. 421 del 3 dicembre 2001 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale — sollevata in riferimento all'art. 111 della Costituzione — dell'art. 443, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede la possibilità per il p.m. di proporre appello principale avverso le sentenze di condanna pronunciate in sede di giudizio abbreviato. In tale decisione la Corte costituzionale, dopo aver ricordato che nel nostro sistema il doppio grado di giurisdizione non forma oggetto di garanzia costituzionale, ha affermato che la preclusione all'appello della parte pubblica avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato continua a trovare giustificazione «nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo di cui si tratta, rito che — sia pure oggi per scelta esclusiva dell'imputato — implica una decisione fondata, in *primis*, sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la limitazione censurata, fuori dalle garanzie del contraddittorio».

Senonché proprio tale motivazione, riferendosi all'ipotesi di appello principale del p.m., non solo lascia aperta la questione per quanto concerne l'appello incidentale (la Corte costituzionale ha chiaramente pronunciato nel merito solo in ordine all'appello principale), ma pare dar origine a decisivi argomenti per affermare la fondatezza della questione di costituzionalità oggi sollevata.

Infatti se la giustificazione della preclusione dell'appello principale corrisponde a quella messa a fuoco dalla Corte costituzionale appare evidente che essa non può valere per l'appello incidentale la cui proposizione non contrasta con l'obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi per i limiti che ne accompagnano inderogabilmente lo sviluppo e ne condizionano la stessa efficacia (art. 595, c.p.p., in particolare quarto comma).

Mentre nel caso di appello principale il sacrificio del doppio grado di giurisdizione per il (solo) rappresentante della parte pubblica può trovare ragione nell'obiettivo primario di una rapida e completa definizione del processo operato dal legislatore, nel caso di impugnazione incidentale il giudizio in sede di appello dovrebbe comunque essere celebrato in conseguenza della proposizione dell'appello principale dell'imputato che, anzi, di quello incidentale costituisce necessario presupposto e costante limite.

Al riguardo va osservato che non pare certamente che confligga con la rapida definizione dei processi una situazione che non comporta alcuna attività processuale ulteriore rispetto a quella richiesta da quella già prevista per l'appello principale e che a questa è strettamente legata, nei termini sopra ricordati, quanto a punti investiti e cadenze processuali.

Non pare, in altri termini, che nel parametro di una «rapida e completa definizione dei processi» sia possibile far rientrare un dato eventuale, non rapportabile a scadenze e durate predeterminabili, ed imponderabile — per non dire evanescente — come il maggior dispendio di energie intellettuali.

Il caso in esame appare, del resto, paradigmatico di quanto osservato.

L'appello principale, infatti, riguarda (anche) la misura della pena, quello incidentale, come si è detto, pure. Il limite originato dalla stretta interdipendenza logica tra *devolutum* dell'appello principale ed impugnazione incidentale permette di evidenziare come quest'ultima non si profili come realmente pregiudizievole ai fini di speditezza, tenendo presente che si tratterebbe di mero allargamento dell'ambito del decidere che passa attraverso una semplice bidirezionalità dell'unica valutazione della congruità della pena che già è all'esame e che, comunque, si dovrebbe compiere. Ne consegue che l'esclusione dell'appello incidentale del p.m. prevista dall'art. 443, terzo comma c.p.p. non può essere considerato comportare una «più rapida» definizione del processo per il quale, comunque, dato l'appello principale dell'imputato, è in concreto previsto il doppio grado di giurisdizione.

D'altro canto non può essere trascurata nemmeno la circostanza che la Corte costituzionale, investita della specifica tematica in questione, ha affermato, con la sentenza 24 maggio 1994, che doveva ritenersi legittima una disciplina che «preveda in alcune fasi processuali talune posizioni di vantaggio per l'organo dell'accusa, il che non fa apparire irragionevole che il legislatore, per ... ristabilire la parità processuale, munisca in altre fasi l'imputato di altri poteri cui non debbono necessariamente corrispondere simmetrici poteri per il p.m.».

Tale argomentazione appare, peraltro, collocata e fortemente radicata nello specifico contesto normativo, anche costituzionale, in cui ha trovato origine.

Il parametro di riferimento costituzionale era infatti, all'epoca, in primo luogo l'art. 24 della Carta ed invero la citata decisione espressamente ha affermato che il trattamento che risultava in tal modo diversificato relativamente alle parti del processo penale, avrebbe avuto rilevanza soltanto se fosse stato messo in discussione l'art. 24 della Costituzione il quale non riguarda, però, i poteri del p.m.».

I poteri di tale organo rimanevano, in allora, affidati alla legge ordinaria che avrebbe potuto «essere censurata per irragionevolezza solo se i poteri stessi, nel loro complesso dovessero risultare inadeguati all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112, Cost.», cosa che — ha argomentato la Corte — non era.

In sintesi la Corte, nella predetta sentenza n. 98/1994, ha richiamato proprie precedenti decisioni nelle quali aveva escluso che il potere d'impugnazione potesse configurarsi in modo totalmente simmetrico rispetto al diritto di difesa dell'imputato. In particolare mentre il primo non può essere sacrificato ad esigenze deflative, tale riconoscimento e tale forza non caratterizzano di necessità il secondo.

Ora, però, il parametro costituzionale che sostiene la prospettata eccezione di incostituzionalità della norma è il principio — costituzionalizzato nel frattempo — di parità delle parti nel processo penale.

La verifica ed il confronto non vanno, pertanto, più compiuti alla luce dei soli articoli 24 e 112 della Carta, ma tenendo presente la nuova formulazione dell'art. 111 che ad una reale parità delle parti ha dato — incontestabilmente — una pregnanza maggiore ed una «resistenza» ben più forte.

Né, sotto altro profilo, sembra potersi ritenere — mutuando dalle citate argomentazioni in tema di «giustificata disparità» — che esista ancora, negli stessi termini, la situazione, considerata all'epoca, secondo la quale ad una soverchiante prevalenza della figura del rappresentante della pubblica accusa nella fase delle indagini preliminari (e dunque nella raccolta e nella «predisposizione» delle fonti di prova) ben poteva corrispondere, per ragioni di sostanziale e più ampia simmetria la previsione «in altre fasi [per] l'imputato di altri poteri cui non debbono necessariamente corrispondere simmetrici poteri per il p.m.».

La normativa in tema di indagini difensive (legge 7 dicembre 2000) quantomeno, sta a provare quanto appena affermato in considerazione della sua ampia ed articolata previsione, affatto incommensurabile con la precedente normativa sul punto (art. 38, disp. att., c.p.p.).

Il materiale probatorio presente agli atti ed in ordine al quale al solo imputato e senza la necessità del consenso della parte pubblica è dato di scegliere il rito alternativo può, ora, formarsi in modo ben diverso da prima.

La disparità delle parti, con riferimento all'attività non solo di iniziativa, ma anche di impulso in tema di impugnazione, mentre si profila, in tal modo, palese, non risulta «bilanciare», nei termini totalizzanti in cui attualmente viene a consistere, una situazione analoga, ma opposta (e cioè quella della predisposizione da parte del p.m. del materiale probatorio) in modo tale da essere (se non richiesta) almeno consentita dal complessivo sistema.

In altri termini nell'attuale sistemazione normativa del rito abbreviato non si rinviene, per aspetti diversi da quello ora specificamente considerato, una dissimmetria così marcata, da far configurare come necessari o quantomeno tollerati per un complessivo armonico bilanciamento delle situazioni tutti i limiti all'appellabilità da parte del p.m. ed in particolare proprio quello ora in esame.

Una ragionevole ed equa erosione delle possibilità di svolgimento dell'azione della parte pubblica del processo ed una disparità tra questa parte e l'imputato nell'esercitare il diritto all'impugnazione (che non è costituzionalmente tutelato per nessuna di esse) trovano nel citato fine della rapida definizione dei processi (che solo per la parte pubblica può prevalere sul diritto all'impugnazione — v. la motivazione della sent. n. 98/1994 della Corte costituzionale, sopra citata una giustificazione costituzionalmente accettabile.

Anche tale esigenza, però, come si è visto, non è (più) presente nella situazione in esame.

In questa complessiva situazione la preclusione dell'appello incidentale del p.m. non sembra, dunque, trovare alcuna ragionevole giustificazione venendo a sacrificare in modo del tutto irragionevole il principio della parità tra accusa e difesa inserito nell'art. 111 della Costituzione.

In definitiva si è in presenza di una situazione che pare collidere inevitabilmente con il portato costituzionale dell'art. 111, Cost.

La proposta questione di costituzionalità appare, perciò, oltre che rilevante nel presente processo, anche fondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara rilevante e manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 443, terzo comma e dell'art. 595, c.p.p., nella parte in cui escludono l'appello incidentale del p.m. nel giudizio abbreviato in caso di sentenza di condanna, per contrasto con l'art. 111, comma 2, della Costituzione.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Ordina la sospensione del procedimento.

Venezia, addì 11 dicembre 2002.

Il Presidente: MARIANI

Il consigliere estensore: APOSTOLI CAPPELLO

03C0435

N. 232

*Ordinanza del 20 novembre 2002 emessa dal g.u.p. del Tribunale di Palermo
nel procedimento penale a carico di Bonanno Elio Angelo ed altri*

Reati e pene - False comunicazioni sociali - Nuova disciplina - Conseguente riduzione del termine di prescrizione - Impossibilità di garantire l'effettività della sanzione (in contrasto con quanto imposto dalla direttiva comunitaria n. 68/151) - Violazione dell'obbligo di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

- Codice civile, artt. 2621 e 2622 (modificati dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61).
- Costituzione art. 117.

Reati e pene - False comunicazioni sociali - Nuova disciplina - Conseguente riduzione del termine di prescrizione - Mancata previsione di un adeguato mezzo processuale in grado di consentire la celebrazione del processo entro i termini di prescrizione stabiliti (con riguardo a quanto imposto dalla direttiva comunitaria n. 68/151) - Contrasto con la normativa comunitaria in materia.

- Codice civile, artt. 2621 e 2622 (modificati dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61).
- Costituzione artt. 10 e 11.

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 926/1998 R.G.N.R. n. 4642/1998 RG.GIP.

Decidendo sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 c.c. come novellati dal recente decreto-legge n. 61, 11 aprile 2002 in relazione agli artt. 3, 10, 11 e 117 Cost., avuto riguardo alla direttiva CEE n. 68/151, sollevata dall'Ufficio del pubblico ministero nel corso dell'udienza del 24 settembre 2002, limitatamente agli articoli 3, 10 e 11 Cost.;

OSSERVA

Va preliminarmente valutata la rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel presente procedimento degli artt. 2621 e 2622 c.c. come novellati dalla legge n. 61/2002, per violazione degli artt. 10 e 11 della Costituzione in relazione alla direttiva CEE n. 68/151, nonché dell'articolo 3 della Costituzione.

All'uopo è opportuno specificare che nei confronti degli imputati di questo procedimento il pubblico ministero ha chiesto il decreto che dispone il giudizio per numerose fattispecie sussunte negli articoli 2621 e 2622 cod. civ. commesse in Palermo il 28 ottobre 1991 (capo *a*); 28 ottobre 1992 (capo *b*); 29 ottobre 1993 (capo *c*); il 29 ottobre 1994 (capo *d*); il 31 ottobre 1995 (capo *e*); il 31 ottobre 1996 (capo *f*).

Il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale sotto la vigenza della abrogata previsione normativa del reato di false comunicazioni sociali.

Esso prevedeva all'art. 2621 cod. civ. salvo che il fatto costituisse reato più grave «... la pena della reclusione da uno a cinqu'anni e la multa da lire due milioni a venti milioni».

A mente dell'art. 157 c.p. questo delitto si prescriveva in dieci anni in via ordinaria ed in quindici anni se prorogato il termine di prescrizione.

La novella sopra menzionata, la n. 61 del 2002, ha modificato la figura del reato scindendola in due diversi articoli del codice civile:

l'art. 2621 c.c. che punisce a titolo di contravvenzione il di reato di false comunicazioni sociali, con pena fino ad un anno e sei mesi di arresto, se dal fatto non deriva danno a soci e creditori;

l'art. 2622 c.c. che punisce i soggetti in esso specificati, a querela del socio o creditore, laddove costoro hanno subito un danno patrimoniale dalla condotta tipica, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Il termine di prescrizione, pertanto, nelle ipotesi modificate è ovviamente di molto ridotto.

Ora, il pubblico ministero, nella eccezione sollevata, sostiene la violazione da parte del legislatore delle disposizioni di cui all'art. 10 e 11 della Costituzione in relazione al contenuto della direttiva CEE n. 68/151 in quanto tale ultima norma vincolante per gli Stati membri, impone «adeguata sanzione nelle ipotesi di mancata pubblicazione del bilancio e del conto profitti e perdite».

Le norme incriminatrici, come sopra modificate, sempre secondo il pubblico ministero, sostanzialmente non garantiscono per, i tempi di prescrizione estremamente brevi non solo l'adeguatezza ma l'effettività, la proporzionalità e la capacità dissuasiva della sanzione di essa (avuto riguardo anche alla complessità degli accertamenti da svolgere per accertare il delitto e la sua entità, in relazione ai parametri dagli stessi articoli dettati per la rilevanza penale della condotta — si veda Corte di giustizia sentenza del 21 settembre 1989, C-68/88).

Sempre al fine di esprimere il giudizio sulla rilevanza delle questioni sollevate, per ordine espositivo, va ricordato che agli articoli 10 e 11 Cost. prevedono e sanciscono l'autolimitazione della sovranità nazionale in condizione di parità con gli altri stati per assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni, e che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.

La questione, così posta, in relazione ai due principi sopra formulati, non può prescindere dal dettato di cui all'art. 117 della Costituzione che, rispetto a quanto statuito dagli articoli 10 e 11 della Costituzione, sono, già nel corpo della stessa Carta costituzionale, immediata e diretta specificazione.

Infatti la norma, siccome innovata dalla legge costituzionale art. 3 del 18 ottobre 2001, all'art. 3 afferma: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

La norma fissa pertanto nella Costituzione l'obbligo per il legislatore di conformarsi, oltre che alle disposizioni della Costituzione medesima, ai principi dell'ordinamento comunitario; se il legislatore non rispetta tale obbligo nel legiferare ha già violato la relativa disposizione costituzionale.

La direttiva CEE n. 68/151 — che come di seguito si specificherà — opera nel nostro ordinamento grazie ai principi di autolimitazione della sovranità (artt. 10, 11 nonché 117 Cost.) in materia di falso in bilancio all'art. 6 prevede che «gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni per i casi di mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite, come prescritta dall'art. 2 paragrafo 1, lettera F — mancanza nei documenti commerciali delle indicazioni obbligatorie di cui all'art. 4», e ciò per attuare e rendere efficaci e proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, così come è previsto negli Stati membri, a mente dell'art. 58, secondo comma del trattato CEE.

Ciò posto, per il giudizio di rilevanza nel presente procedimento, è da chiedersi prima se la Corte costituzionale può avere spazi decisionali allorché le si chieda una abrogazione di norme penali più favorevoli al reo — come nel caso in specie — rispetto alla previgenza di norme della stessa natura penale, ma meno favorevoli quanto al regime sanzionatorio. Opera, infatti, il principio di cui all'art. 25 Costituzione.

In linea generale la giurisprudenza costituzionale presenta due fondamentali arresti circa gli effetti delle proprie decisioni:

1) in caso di dichiarazione di incostituzionalità di legge abrogante, «...ridiventano operanti le norme abrogate dalle disposizioni dichiarate illegittime» (si vedano, per tutte, le sentenze n. 107/74 e 108/86). E comunque rimanendo — per il dettato dell'art. 136 Cost. — «proibito applicare norme che siano state dichiarate costituzionalmente illegittime», atteso che le norme «che per effetto delle dichiarazioni di illegittimità hanno perso vigore e sono state eliminate dall'ordinamento, non possono di conseguenza nemmeno più trovare applicazione in sede giudiziaria (nel giudizio *a quo* come negli altri procedimenti pendenti). Corte cost. n. 127/66 e n. 48/70;

2) secondo altre decisioni invece si determinerebbe un vuoto normativo che il legislatore dovrebbe, a seguito della pronuncia della Suprema Corte, affrontare e risolvere in osservanza dei principi della Costituzione. Quanto alla configurabilità di una decisione, come nel caso che trattiamo, e dunque alla possibilità che a seguito della abrogazione di una norma penale, per incostituzionalità della stessa, possa rivivere altra fattispecie incriminatrice, più grave rispetto alla abrogata norma incostituzionale, la Corte, nella sentenza n. 148 del 1983 ha così statuito: «... Una è la garanzia che i principi del diritto penale costituzionale possono offrire agli imputati circoscrivendo l'efficacia spettante a dichiarazioni di illegittimità delle norme penali di favore, altro è il sindacato cui le norme stesse devono pur sempre sottostare, a pena di istituire zone franche del tutto imprevedute dalla Costituzione all'interno delle quali la legislazione stessa diverrebbe incontrollabile. In secondo luogo le norme penali di favore fanno anche esse parte del sistema al pari di qualunque altra norma costitutiva dell'ordinamento. «Esse devono, pertanto, e come tutte le altre, ispirarsi al più generale e superiore principio di ragionevolezza tutelato dall'art. 3 Cost. che si vuole debba sottendere la produzione e formazione delle leggi.

Soccorre all'uopo quanto dalla stessa Corte deciso in relazione al generale ed astratto principio cui deve sempre ispirarsi l'intero nostro ordinamento giuridico: «Nel giudizio sulla razionalità di una certa disciplina non si deve guardare soltanto alla posizione formale di chi ne è destinatario, ma anche alla funzione e allo scopo cui essa è preordinata» (sentenze n. 132/84; 53/87; 55/89).

Pertanto, deve ritenersi inammissibile che vi siano norme emanate dal legislatore che possano sfuggire al controllo dei giudici delle leggi, per ragioni di tutela degli interessi dell'intera collettività.

Ciò posto ne discende — anche alla luce di quanto dalla stessa Corte affermato — che può essere chiesto al giudice delle leggi un intervento sulla norma penale di maggior favore per il reo, rispetto al dettato di una legge precedente meno favorevole.

Il giudice ben sa — tuttavia — che la Corte costituzionale con ordinanza n. 175/01 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205, concernente l'abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

E che la stessa Corte così ha statuito: «... la questione tendente a reintrodurre una fattispecie criminosa abrogata, manifestamente eccede i compiti della Corte, poiché la qualificazione delle condotte ai fini della repressione penale è espressione di una scelta discrezionale riservata al legislatore.».

Nel corpo della stessa ordinanza è dato leggere: «che, a prescindere da ogni valutazione circa il presupposto dal quale muove il remittente, ostano ad uno scrutinio di merito della questione i limiti propri della giustizia costituzionale alla quale non compete porre una disciplina transitoria intesa a introdurre, come si vorrebbe nella specie, condizioni di procedibilità e di punibilità che, secondo la stessa prospettazione del remittente, sarebbero estranee all'ambito di operatività dell'articolo 19 della legge n. 205 del 1999; che questa Corte ha infatti reiteratamente affermato esserle precluso, in materia penale, ogni intervento additivo che si risolva in un aggravamento della posizione sostanziale dell'imputato (v. ordinanze n. 317 del 2000, n. 337 del 1999, n. 413, n. 392 e n. 106 del 1998, e n. 297 e n. 178 del 1997); che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.»

Ed ancora che la Corte con sentenza n. 330 dell'11 luglio 1996 ha ribadito: «Secondo la costante giurisprudenza della Corte, in forza del principio di stretta legalità dei reati e delle pene, sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. il potere di creare fattispecie penali o di aggravare le pene è esclusivamente riservato al legislatore, sicché esula dai poteri del giudice costituzionale emanare una pronuncia dalla quale possa derivare l'introduzione, o la reintroduzione, di figure di reato o di aggravamenti di pena.».

Tuttavia il caso in esame non richiede alla Corte un intervento in contrasto con l'art. 25, né un aggravamento della pena o comunque della posizione sostanziale dell'imputato, ma chiede di intervenire sulla peculiare situazione di una norma interna dello Stato in contrasto con quella sovranazionale nella misura in cui la norma interna non consente l'effettività della sanzione. Rimanendo la quantificazione di quest'ultima indubbiamente

tra le facoltà del legislatore, nella entità che egli intende codificare; da irrogarsi, però, con un processo che non debba necessariamente — per i brevi termini di prescrizione e la complessità degli accertamenti da effettuare — arenarsi inevitabilmente tra la fase delle indagini preliminari e quella, al più, del giudizio di primo grado, con la conseguenziale indefettibile declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione del reato.

In relazione a ciò è necessario, ancora, richiamare quanto più in generale affermato dalla Corte di giustizia in una causa pendente tra la commissione delle comunità europee e la Repubblica Ellenica, nella sentenza del 21 settembre 1989, C68/88. Nella stessa è dato leggere che: «in ogni caso la sanzione alle violazioni del diritto comunitario devono avere carattere di effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva».

Ciò posto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 19 aprile 1985, ha affermato che: «... anche le statuizioni della Corte di giustizia sono a pieno titolo diritto comunitario, al pari delle disposizioni contenute nei trattati e negli atti di diritto derivato.».

Ciò basta per ritenere, allora, che i principi in tema di effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva della pena, enucleati dalla Corte di giustizia sono vincolanti per gli Stati membri al pari del diritto comunitario, e da essi il legislatore, in forza dell'art. 117 Cost. non può discostarsi.

In questi termini la Corte — a parere di questo giudice — in applicazione dei principi posti dagli artt. 10, 11 e 3 della Costituzione, nonché dalla direttiva n. 68/151 — può sindacare nel merito la questione decidendo l'eventuale incostituzionalità delle due disposizioni di legge nella parte in cui, attraverso i brevi termini di prescrizione previsti dalla disposizione generale di cui all'art. 157 c.p. non si rende attuabile la direttiva CEE che impone comunque l'adeguatezza della sanzione nel caso del reato di false comunicazioni sociali; *ergo*, e prima ancora nella parte in cui non consente l'effettività del processo.

Si ritiene, conseguentemente, rilevante la questione di costituzionalità sollevata dal pubblico ministero e, quanto all'art. 117 Cost. sollevata d'ufficio da questo giudice.

Ciò posto, ed entrando ora nel merito della manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata dall'Ufficio del pubblico ministero, delle disposizioni contenute negli artt. 2621 e 2622 c.c. in relazione agli artt. 3, 10 e 11 della Costituzione, va osservato quanto segue: appare manifestamente infondata la questione della illegittimità costituzionale delle due norme di legge, appena citate, in relazione all'art. 3 della Costituzione laddove si rinviene una disparità di trattamento dell'art. 2621 c.c. che prevede il fatto reato meno grave perseguibile d'ufficio e quello previsto dall'art. 2622 c.c. che è più grave perseguibile a querela.

Epperò tali considerazioni nascono da una lettura frettolosa delle due norme, del loro rapporto con la precedente normativa, e da una erronea lettura della globale disciplina introdotta dalle due norme di legge in materia di false comunicazioni sociali.

Invero va considerato che, ad una attenta lettura delle due disposizioni di legge, traspare che il legislatore, che ha novellato la materia non pone la medesima, così come da taluni contrariamente ritenuto, in rapporto di continuità con la precedente norma del codice civile e di cui all'art. 2621 c.c.

Si sostiene, invero, che le due norme tra loro si distinguono «essenzialmente con riferimento all'evento, costituito dal pericolo di un danno patrimoniale per soci e creditori nel caso della nuova figura contravvenzionale e nel verificarsi di un danno nel caso di delitto.» (si veda struttura e offensività delle false comunicazioni sociali di Massimo Donini in Cassazione penale 2002).

In realtà ciò che differenzia le due norme non è la condotta tipica ma il verificarsi o meno dell'evento danno. Si tratta, ne discende, di due norme che hanno medesimo oggetto giuridico e che si differenziano nel «grado di offensività».

La norma di cui all'art. 2621 c.c. rispetto alla successiva è norma che configura un reato di pericolo e quella di cui all'art. 2622 c.c. è quella che invece tipizza un reato di danno. La prima costituisce una ipotesi base e residuale rispetto alla seconda.

Se questo è vero, facendo riferimento alla natura del bene giuridico tutelato dall'art. 2622 c.c., appare chiara la scelta politica del legislatore — politica nella sua accezione più pura quanto alla libertà della scelta del fine ultimo.

Il legislatore del 2002 con la novella n. 61 ha ridimensionato il bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice in parola; esso attesa la perseguibilità a querela, e non solo, viene ricondotto al diritto patrimoniale dei soci e dei creditori. Solo a costoro, se individuati con un danno, o a mezzo di un danno, spetta la scelta di chiedere l'intervento punitivo dello Stato con il riconosciuto diritto di querela.

Nel caso del reato di false comunicazioni sociali il legislatore ha individuato nel creditore o nel socio, e comunque nel soggetto privato, il portatore titolare del bene giuridico protetto che può, come no, chiederne la tutela in caso di lesione.

Solo nella residuale ipotesi in cui l'evento non si è determinato, quindi nel caso in cui alla medesima condotta tipica di false comunicazioni in bilancio, non è seguito un danno patrimoniale, lo Stato ritiene di sanzionare autonomamente la condotta dei soggetti propri dalla norma indicati; tuttavia riconosce una tutela ben più limitata ed una pretesa sanzionatoria ben più mite ricorrendo alla fattispecie contravvenzionale.

È chiaro che in tal caso la procedibilità, non essendovi una precisa individuazione del soggetto danneggiato e la possibilità di quantificare un danno, non può che essere d'ufficio. L'art. 2621 c.c. configura una condotta di attentato ad un bene giuridico che tuttavia è arbitrario ritenere diverso da quello tutelato dalla norma successiva.

Questo per giungere alla conclusione della ininfluenza dello strumento attraverso il quale si mette in moto il meccanismo processuale in relazione alla gravità del reato.

I due concetti nel caso di specie, come in altri casi, non hanno collegamento tra loro.

Tale interpretazione appare avvalorata anche dalla lettura del secondo e del terzo comma dell'art. 2622 c.c.

Nel secondo si prevede, infatti che la procedibilità rimane a querela di parte anche «se il fatto integra altro delitto ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci o dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle comunità europee.»

Il terzo comma invece prevede la procedibilità *ex officio* allorché i fatti previsti dal primo comma siano stati posti in essere nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo terzo, capo II del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Le eccezioni al principio, della procedibilità a querela, pertanto, confermano la tesi che il bene giuridico tutelato in via principale dalla norma rientra nella sfera strettamente privata e patrimoniale.

Anche a volere accedere a tesi diversa, pure formulata in dottrina (Tullio Padovani in Cassazione penale 2002) circa la diversa natura del bene giuridico protetto dal reato di cui all'art. 2621 c.c. rispetto all'art. 2622 c.c., tuttavia, non può pervenirsi — per quanto qui interessa — a diversa soluzione in ordine alla dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione alla diversa procedibilità — a querela per il reato più grave e d'ufficio per quello meno grave.

Si tratta di questione manifestamente infondata poiché è fuor di dubbio che — comunque si voglia interpretare il rapporto tra le due nuove fattispecie e la precedente ed individuare il o i beni giuridici dalle norme protetti — tuttavia appare chiara la scelta politica del legislatore che ha inteso ridurre la portata dell'originaria norma incriminatrice delle false comunicazioni sociali, con ciò esercitando la sua precipua insindacabile funzione costituzionale.

La seconda questione di legittimità costituzionale posta dal pubblico ministero rileva la violazione, da parte delle disposizioni incriminatrici introdotte con il decreto legislativo n. 61/02, dell'art. 10 e 11 della Costituzione che hanno dato ingresso — quale norma *sub* costituzionale — alla direttiva n. 68/151/CEE.

Secondo questo giudicante la questione non è infondata ma va posta, purché in relazione alle suddette norme, che pure come si vedrà si considerano comunque violate dal legislatore interno, in relazione al dettato dell'art. 117 della Costituzione.

Secondo tale ultima disposizione, invero: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni, nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.».

Si è già osservato che testualmente la norma pone al legislatore in limite invalicabile, come ed al pari delle disposizioni costituzionali.

Si deve immediatamente procedere, allora, alla verifica della natura giuridica e della efficacia della direttiva prima di esaminare il merito di tale seconda questione al fine di stabilire se la direttiva rientra o meno nell'ordinamento comunitario e se è fonte di obblighi internazionali.

La giurisprudenza e la dottrina (FIANDACA - Manuale di diritto penale) sono certamente concordi nel ritenere che la legislazione «comunitaria può anche condizionare l'ambito di applicazione della fattispecie incriminatrice dell'ordinamento interno: e ciò in virtù del principio del primato del diritto comunitario, per il quale la norma comunitaria deve prevalere sulla norma penale interna.».

«... La norma penale incriminatrice può venire a contatto sia con un regolamento comunitario — con un atto, cioè, che crea rapporti giuridici anche tra singoli cittadini — sia con una direttiva — con un dito normativo, cioè che vincola gli Stati membri solo riguardo ai fini ed agli obiettivi da raggiungere —, sia con le norme dei trattati (che fissano gli obiettivi interni generali, i mezzi e le competenze e sono recepite in appositi atti normativi con peculiari procedimenti di formazione).».

È ora da definire se ed in che termini la direttiva comunitaria ha efficacia normativa diretta oltre che sugli stati membri anche sui soggetti del loro ordinamento, se cioè essa può essere considerata fonte di norme comunitarie così come i regolamenti.

La Corte costituzionale, così come alcune voci in dottrina (*cfr.* MUCCIARELLI, Osservazioni, 409 ; SGUBBI, Diritto penale, 1230; Monaco l'esecuzione delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano in Foro italiano, 1977 I, 2325) ha affermato che «le direttive comunitarie a differenza dei regolamenti non hanno di regola efficacia normativa diretta, in quanto si rivolgono generalmente agli Stati membri, ai quali chiedono l'adozione, entro certi limiti, di provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi, per il conseguimento di determinati obiettivi comuni.» (Corte cost. n. 163/1977) «In linea di principio le direttive fondano obblighi per gli stati membri e non direttamente anche per i soggetti del loro ordinamento interno ...». Ciò non toglie che anche le direttive possano avere molteplici effetti a livello di fonti primarie, nell'ordinamento interno: per esempio per quanto riguarda i rapporti tra Stato e Regioni

La Corte costituzionale ha affermato, infatti, che «le direttive solo di regola non hanno efficacia diretta come le altre fonti di diritto comunitario, poiché in alcuni casi possono contenere disposizioni precettive idonee a produrre effetti diretti nei rapporti tra gli Stati membri destinatari e i soggetti privati» (sentenza n. 182/76). L'efficacia deve essere valutata in relazione non solo alla forma, ma anche alla sostanza dell'atto ed alla sua funzione nel sistema del trattato.

La dottrina ha specificato che sono direttamente applicabili le cosiddette direttive analitiche, quelle cioè che contengono precetti sufficientemente individuati e specifici. Diversamente opinando si avrebbe come «conseguenza sconcertante il far dipendere la rilevanza penale di certi comportamenti non dalla loro conformità o no alla fattispecie tipica, bensì dalla diligenza del legislatore in ordine al rispetto sui piano forma/e degli obblighi impostigli dalla direttiva.» (FIANDACA op.cit.).

Venendo ora a trattare della direttiva CEE n. 68/151, questa, va rilevato, in quanto contenente un precetto che afferisce alla materia penale, per l'operare del principio di cui all'art. 25 Cost. non può, *ex se*, in caso di contrasto con il diritto interno, produrre effetti direttamente sui cittadini; non vi è dubbio che la norma comunitaria, di cui si tratta, pone degli obblighi e produce effetti diretti sugli stati membri. Essa pertanto senza esitazione può definirsi come fonte di vincoli ed obblighi per gli stati membri. (art. 117 Cost.).

In caso di contrasto, pertanto, tra la norma interna e quella comunitaria si deve prospettare il medesimo alla Corte costituzionale affinché sia questa a valutarlo come eventuale violazione da parte del legislatore interno del dettato, in primo luogo ed in via diretta, dell'art. 117 che lo vincola espressamente alla produzione normativa internazionale, in secondo luogo dei principi di cui agli artt. 10 e 11 della Corte costituzionale che hanno posto le fondamenta per la ricezione delle norme provenienti dall'ordinamento soprannazionale, e che stanno a fondamento del nuovo testo dell'art. 117 della predetta Carta.

La direttiva n. 68/151 CEE del 9 marzo 1968 ha come fine quello di «coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri, alle società, a mente dell'art. 58, secondo comma del trattato, per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi», e ciò attraverso «il coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti la pubblicità e la validità degli obblighi ... soprattutto in ordine alla tutela dei terzi ... poiché esse società non offrono altra garanzia che il patrimonio sociale, considerando che la pubblicità deve consentire a terzi di conoscere gli atti essenziali della società ... *omissis* ... considerando che la tutela dei terzi deve essere assicurata mediante disposizioni che limitino per quanto possibile le cause di invalidità delle obbligazioni assunte in nome della società, considerando che è necessario, per garantire la certezza del diritto nei rapporti tra le società ed i terzi, nonché nei rapporti tra soci, limitare i casi di nullità».

Pertanto «gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni per i cavi di — mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite, come prescritta dall'art. 2 paragrafo I, lettera F — mancanza nei documenti commerciali delle indicazioni obbligatorie di cui all'art. 4.».

Mentre è evidente la *ratio* della norma contenuta nella direttiva — la tutela dei diritti terzi creditori e dei soci — va approfondita la possibilità di operare logicamente la equiparazione della condotta di omessa pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite e quella della condotta di falsificazione di tali documenti ed in genere delle comunicazioni sociali.

Avuto allora riguardo alla *ratio* della suddetta direttiva, e cioè la tutela dei diritti dei soci e dei terzi che, hanno come unica garanzia il patrimonio sociale, appare ragionevole concludere che, se lesione di tali diritti vi è nella condotta omissiva della pubblicazione di un documento che rappresenti la condizione economica e finanziaria di una società, ugualmente detta lesione si annida, forse più insidiosa, nella falsa rappresentazione di una scrittura come il bilancio, che è rappresentativa della detta condizione economica e finanziaria di una società in un dato arco temporale; condotta che può concretarsi anche nella omissione di una iscrizione di una voce in bilancio.

Nella condotta di false comunicazioni sociali, secondo questo giudice, è compresa, come una delle forme di manifestazione della condotta medesima, la omissione della rappresentazione della reale situazione economico-patrimoniale di una società; e del resto la condotta omissiva è pure esplicitamente prevista come forma di manifestazione della fattispecie tipica dallo stesso art. 2621 e 2622 cc. nella forma delle omissioni delle informazioni previste dalla legge.

Tanto premesso circa la omogeneità delle condotte previste dalla norma interna e dalla norma comunitaria, va valutato il dedotto contrasto tra le stesse norme, afferente alla inadeguatezza della tutela, avuto riguardo al mezzo processuale, che il legislatore italiano ha riservato al bene giuridico che viene offeso con le condotte tipizzate, dalle fattispecie interna vita alla luce di quella comunitaria.

Invero, come sopra già evidenziato, l'art. 6 della citata direttiva dispone «gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni per i casi di mancata pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite ...».

È allora adeguata la sanzione prevista dal legislatore interno per i reati di cui si tratta?

Non può che richiamarsi qui quanto osservato allorché si è affrontato il profilo della rilevanza della questione che ci occupa.

Il concetto di adeguatezza della sanzione, accompagnato dal carattere di effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva di essa, appare violato dalle due disposizioni impugnate, contenute nel codice civile. Ciò malgrado il carattere precettivo della pronunzia della Corte di giustizia che i suddetti principi ha posto, carattere che, si ribadisce, la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto.

Detto principio è da considerarsi eluso in radice allorché si consideri la estrema difficoltà in concreto, a seguito della modifica della disposizione di cui all'originario 2621 c.c., di pervenire, non tanto ad una adeguata sanzione penale, quanto, ed ancor prima ad una effettiva irrogazione di qualsivoglia sanzione, nella entità che il legislatore interno ritiene proporzionata all'offesa, entro i termini di prescrizione del reato di cui alle norme impugnate.

Invero, la norma di cui all'art. 2621 c.c. e quella di cui all'art. 2622 c.c. prevedono per l'ipotesi contravvenzionale una pena fino ad un anno e sei mesi di arresto, per il delitto la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Il primo si prescrive in tre anni ed il secondo in cinque; le proroghe consentono di giungere a quattro anni e sei mesi ed a sette anni. Entro questi termini, consideriamo quelli prorogati, deve garantirsi la definizione del processo con sentenza passata in giudicato.

L'accertamento del fatto-reato di false comunicazioni in bilancio richiede certamente numerosi complessi accertamenti tecnici su una lunga serie di dati economici emergenti dalla acquisizione lettura e comparazione di moltissimi documenti — spesso relativi a numerosi anni di esercizio.

È frequente nella istruzione di processi — come quello per il quale questo giudice procede — che già la *notitia criminis* sia datata, al momento in cui viene all'attenzione degli inquirenti. È frequente, poi, che il pubblico ministero, attivatosi in tempo, incontri difficoltà nell'acquisire tutti i documenti da cui trarre il dato o la prova della condotta tipica. Vi sono poi i tempi del processo, o dibattimento di primo e secondo grado, quindi il giudizio di legittimità.

Nel nostro sistema processuale, a meno che non si configuri un meccanismo processuale che in alcuni casi sospenda i termini di prescrizione, i reati di false comunicazioni in bilancio sono, dunque, destinati a rimanere impuniti.

Ciò, si badi bene, non per una patologia del sistema processuale, ma — al di là di qualche raro caso in cui si deve valutare una violazione di facile lettura — per la oggettiva complessità degli accertamenti e delle valutazioni tecnico contabili che questa fattispecie richiede, in relazione alle caratteristiche strutturali sue proprie ed anche in relazione alle garanzie previste nel nostro sistema processuale.

Questa condizione di sostanziale impunità dei fatti astrattamente configurati come reato nelle fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., nel violare la direttiva comunitaria sopra riportata, (sulla cui capacità precettiva si è detto), nonché nel violare il principio di effettività, adeguatezza e capacità dissuasiva della sanzione, posto dalla Corte di giustizia, da elevarsi a rango di norma comunitaria secondo la Corte costituzionale, integra — secondo questo giudicante — in sé la piena violazione dell' art. 117 della Costituzione.

È utile a questo punto fare un riferimento concreto da porre ad esempio di quanto si è appena osservato. All'uopo soccorre, e non vi è necessità di andare lontano, la storia del procedimento pendente innanzi a questo giudice e nel quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale.

Esso vede imputati quattordici soggetti nella qualità di componenti del consiglio di amministrazione della U.S. Palermo S.p.a. ai quali si contestano sei reati di false comunicazioni sociali commesse negli anni 1991-1992-1993-1994- 1995- 1996. Le fraudolente esposizioni in bilancio, rispondenti ad operazioni insistenti, afferenti ad acquisti e cessioni di calciatori, hanno consentito di determinare — mediante l'alterazione di voci del bilancio, utili di esercizio pari a L. 31.980.000 anziché una perdita di esercizio pari a 902.628.000 di vecchie lire, per l'anno 1991; pari a L. 762.041.010 in luogo di un effettivo utile di L. 2.061.440.000, per il 1992; pari a L. 9.414.514, in luogo di una perdita di esercizio pari a L. 904.009.000, per il 1993; mentre per l'anno 1994 si contesta l'aver determinato una perdita di esercizio, mediante la condotta di cui sopra, pari a L. 2.115.155.00 anziché un utile di 1.046.477.000; quanto all' anno 1995 la contestazione riguarda l'aver determinato una perdita di esercizio pari a L. 4.178.584.000, in luogo di una perdita di esercizio di 3.087.930.000; nell' anno 1996 si contesta di avere alterato alcune voci del bilancio in modo da indicare un utile di esercizio pari al L. 2.684.173.000 in luogo di effettivi 3.793.640.000 di lire.

L'istruzione di questo procedimento iniziata nel 1998 a seguito di denuncia di una parte offesa, ha richiesto ai fini dell'accertamento dei fatti, una delega alla Guardia di Finanza che è stata esitata il 20 febbraio 1998; vi è stata altra nota della Guardia di Finanza ad integrazione depositata il 30 marzo 1998 ed un'altra ancora depositata al pubblico ministero il 14 aprile 1998. Sono stati emessi dal pubblico ministero provvedimenti di perquisizione e sequestro di molta documentazione ed altra è stata trasmessa dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Sono state esaminate persone informate dei fatti, quindi nel 1999 sulla base della documentazione sequestrata è stata depositata altra nota della Guardia di Finanza. In data 18 febbraio 1999 è stata depositata al pubblico ministero una relazione di consulenza tecnica con gli allegati. Quindi si sono svolti gli interrogatori degli indagati ciò nei primi mesi del 2000. Il 5 aprile del 2000 il pubblico ministero ha chiesto l'emissione del decreto che dispone il giudizio.

Sulla base della nuova normativa i fatti, previo accertamento della sussistenza delle condizioni afferenti la soglia di punibilità delle condotte, siccome previsto dagli artt. 2621 e 2622 c.c. e verificato il danno ai creditori (il che richiederebbe comunque un autonomo accertamento peritale e presentazione delle relative querele qualora si volesse fare rientrare la condotta nella seconda, 2622 cc.) — alla data della richiesta del rinvio a giudizio ad eccezione di quello relativo all'anno 1996, erano già prescritti.

I tempi delle indagini preliminari, in un procedimento come questo in trattazione, sono da ritenersi fisiologici, attesa la complessità degli accertamenti svolti, e deve ritenersi in generale che i processi che hanno ad oggetto condotte di false comunicazioni sociali, richiedono di regola indagini più lunghe di altre per la natura stessa — particolarmente complessa — dei fatti da verificare ed ascrivere agli imputati.

Certo va sempre considerata la possibilità che la verifica processuale di una delle condotte tipizzate dalle due fattispecie possa essere celere e rispettare i tempi di prescrizione del reato; ciò a ben vedere coinciderebbe con l'accertamento di fatti di minore gravità o di più facile verifica probatoria. Si tratterebbe di processi relativi a singoli fatti di reato tempestivamente iscritti da pubblico Ministero nel registro degli indagati in quanto oggetto di altrettanto tempestiva notizia *criminis*, contestati ad un numero ridotto di soggetti.

Si determinerebbe, allora, nel quotidiano della applicazione delle due norme incriminatrici, la vera disparità di trattamento. Infatti i processi per reati di false comunicazioni sociali se inerenti a fatti di relativa gravità giungerebbero — con buona probabilità — a definizione con sentenza passata in giudicato. Al contrario i fatti più gravi, per i quali sono — di regola e come nel caso di specie — necessarie indagini particolarmente complesse, sotto il profilo tecnico, questi fatti, specie se reitegrati nel tempo rimarrebbero costantemente impuniti.

La questione pertanto appare non manifestamente infondata.

P.Q.M.

Visti gli artt. 2621, 2622 codice civile 3, 10, 11, 25, 117 della Costituzione; vista la direttiva n. 68/151 CEE del 9 marzo 1968; 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2662 cc. come modificati dal decreto legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002 in relazione all'art. 3 della Costituzione sollevata dal pubblico ministero;

Solleva la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2621 e 2622 c.c. come modificati dal decreto legislativo n. 61/2002 con riferimento all'art. 117 della Costituzione ed relazione al dettato della direttiva CEE n. 68/151 nella parte in cui non consente l'effettività, a mezzo di idoneo meccanismo processuale, della adeguata sanzione penale prevista dalla direttiva medesima.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal pubblico ministero, degli articoli 2621 e 2622 c.c. in relazione agli articoli 10 e 11 della Costituzione nella parte in cui non prevedono adeguato mezzo processuale in grado di consentire la celebrazione del processo penale entro i termini di prescrizione dei reati previsti dalle stesse norme, avuto riguardo alla direttiva CEE n. 68/151.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina la sospensione del presente procedimento.

Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palermo, addì 20 novembre 2002

Il giudice: CONSIGLIO

03C0436

NN. da 233 a 244.

Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 3, 18, 26 ottobre, 8 e 21 novembre 2002 (pervenue alla Corte costituzionale il 1° aprile 2003) dal Tribunale di Padova nei procedimenti penali rispettivamente a carico di: Chis Mircea Lucian (R.O. 233/2003); Crisan Dorin (R.O. 234/2003); Olaru Gheorghe Olivian (R.O. 235/2003); Lucan Droana Ioan (R.O. 236/2003); Pricop Mihai (R.O. 237/2003); Popa Rudi (R.O. 238/2003); Rotaru Aurel (R.O. 239/2003); Necula Virgil (R.O. 240/2003); Stanga Gheorghe (R.O. 241/2003); Gherman Nelu (R.O. 242/2003); Tataru Cornel Valerian (R.O. 243/2003); Ciubotcovici Marian (R.O. 244/2003).

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera - Eseguità prima della convalida da parte dell'A.G. - Mancata previsione dell'audizione dello straniero da parte dell'A.G. - Lesione del principio di inviolabilità personale - Violazione del diritto di difesa e dei principi relativi al giusto processo - Deteriore trattamento dello straniero colpito da provvedimento di accompagnamento alla frontiera rispetto allo straniero trattenuto presso un centro di accoglienza.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 5-bis, aggiunto dall'art. 2 del d.l. 4 aprile 2002, n. 51, conv. con modif. in legge 7 giugno 2002, n. 106.
- Costituzione, artt. 3, 13, 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Esaminata la richiesta del questore di Padova, pervenuta in data 2 ottobre 2002 ore 16,24, di convalida del provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera disposto in pari data nei confronti di Chis Mircea Lucian, nato a Simleu Silv (Romania) il 27 luglio 1973, ai sensi dell'art. 13 comma 5-bis del decreto legislativo 286/1998, osserva quanto segue.

In data 1° ottobre 2002 veniva accertato che lo straniero si trovava irregolarmente nel territorio nazionale, nei suoi confronti veniva emesso dal prefetto di Padova decreto di espulsione il giorno seguente, 2 ottobre 2002, e in pari data provvedimento del questore di accompagnamento immediato alla frontiera.

Veniva quindi data disposizione per l'esecuzione dell'accompagnamento immediato alla frontiera, tramite lo scalo aereo di Verona con imbarco sul volo delle ore 17,40 del 2 ottobre 2002 diretto a Bucarest.

In data 2 ottobre 2002, nei termini di cui all'art. 13 comma 5-bis del decreto legislativo menzionato, la Questura depositava alle ore 16,24 gli atti presso questo ufficio per la convalida del provvedimento. La norma di riferimento è costituita dall'art. 13 comma 5-bis del decreto legislativo 286/1998 (testo unico sulla immigrazione), introdotto dall'art. 2 del decreto legge n. 51/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2002.

Il decreto legge n. 51/2002, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 105/2001, ha colmato un vuoto normativo concernente il controllo giurisdizionale sul provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, adottato ai sensi dell'art. 13 commi 4 e 5 del testo unico, affidando tale controllo al tribunale, in composizione monocratica, territorialmente competente.

In questo senso, il decreto legislativo, poi convertito in legge, ha inserito nell'art. 13 del testo unico il comma 5-bis, per disciplinare la convalida del provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

La norma, tuttavia, prevede un meccanismo di convalida del tutto formale, in quanto stabilisce che il procedimento di convalida non influisce sulla esecutività del provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera, che va immediatamente eseguito con l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.

Si tratta di una situazione che evidenzia diversi dubbi di costituzionalità della disposizione, il primo riferito alla natura meramente formale e cartacea del controllo giurisdizionale, in violazione di quanto disposto dall'art. 13 della Costituzione, il secondo alla evidente disparità di trattamento rispetto allo straniero nei cui confronti non sia possibile eseguire l'espulsione immediata, con il conseguente accompagnamento dello stesso presso un centro di detenzione amministrativa ai sensi dell'art. 14 del testo unico, il terzo incidente sull'effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dello straniero colpito dal provvedimento in esame.

L'art. 14 del testo unico, infatti, nella lettura costituzionalmente corretta data dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 105/2001, stabilisce che la convalida della misura che dispone la cosiddetta detenzione amministrativa investa anche il decreto di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, di cui all'art. 13, tanto che il diniego di convalida viene a travolgere, assieme al trattenimento, anche la misura dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Nel disciplinare il procedimento di convalida, l'art. 14 comma 4 richiama il procedimento in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e seguenti c.p.c. e stabilisce che il giudice provveda sentito l'interessato.

Il riferimento alla procedura di cui all'art. 737 c.p.c. porta a sottolineare la possibilità per il giudice della convalida di esercitare i poteri d'ufficio stabiliti da questa norma, anche con riferimento alla acquisizione di sommarie informazioni utili alla decisione, evidenziando un procedimento di convalida che, sia pure nella ristrettezza dei tempi, appare caratterizzato da profili di effettività del controllo giurisdizionale.

Ciò non può dirsi del procedimento di convalida previsto dall'art. 13 comma 5-bis del testo unico, che sopprime il principio dell'*habeas corpus*, determinando un controllo meramente cartaceo e formale del provvedimento di accompagnamento, senza alcuna effettiva incidenza a tutela della libertà personale dell'interessato e con un ruolo essenzialmente burocratico del giudice della convalida.

In questo senso va rilevato che la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 105/2001, al paragrafo 6, ha espressamente sottolineato che «Se infatti presidio della libertà personale, nel sistema delineato dall'art. 13 della Costituzione, è l'atto motivato dell'autorità giudiziaria, non v'è alcuna possibilità di sostenere che un atto coercitivo come l'accompagnamento, che direttamente incide sulla libertà della persona e che è allegato come presupposto della misura del trattenimento, possa essere assunto dall'autorità di polizia come pienamente legittimo e ancora eseguibile quando il giudice ne abbia accertato l'illegittimità ponendo proprio tale accertamento a fondamento del diniego di convalida».

Il passaggio della sentenza della Corte costituzionale evidenzia con estrema chiarezza, ad avviso del giudice remittente, che il presidio a tutela della libertà personale costituito dal controllo da parte della autorità giudiziaria dei provvedimenti emessi dall'autorità di polizia condiziona la stessa esecutività di tali provvedimenti, con la conseguenza che il diniego di convalida escluderebbe la stessa possibilità di portare ad esecuzione il provvedimento di espulsione immediata.

Nella disciplina della norma oggetto del provvedimento in esame, invece, il procedimento di convalida non condiziona affatto l'esecutività della misura incidente sulla libertà personale dello straniero interessato, con la conseguenza, di non poco conto ai fini di una tutela effettiva del diritto alla libertà personale, che un eventuale provvedimento di diniego della convalida non ripristinerebbe la situazione di fatto preesistente al provvedimento dell'autorità di polizia e, concretamente, in caso di provvedimento confermativo della legittimità del provvedimento, l'interessato non avrebbe di fatto possibilità di impugnazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, essendo egli già fuori dal territorio nazionale e difficilmente raggiungibile dal provvedimento.

Va anche rilevato che la pronuncia del decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica si fonda, come previsto dall'art. 13 commi 4 e 5, su una valutazione discrezionale di presupposti di fatto presi in considerazione dalla norma, per cui l'impossibilità di sentire l'interessato, e di acquisire dallo stesso eventuali informazioni utili all'approfondimento istruttorio, nei limiti temporali stabiliti dal procedimento di convalida, ma ammessi dall'art. 737 c.p.c., verrebbe ad incidere sullo stesso esercizio del diritto di difesa.

Il giudice della convalida è tenuto a verificare i presupposti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera disposto dal questore in base all'art. 13 comma 4 d.lgs. cit., dunque la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'esecuzione dell'accompagnamento alla frontiera del provvedimento di espulsione, nonché l'esistenza di un provvedimento amministrativo di espulsione adottato nei casi e con modalità previsti dalla legge, provvedimento che costituisce condizione legale del successivo provvedimento di accompagnamento.

Come esposto, nei casi in cui non è disposto il trattenimento, la convalida non è collocata in una procedura che preveda l'audizione del destinatario del provvedimento, la convalida è dunque strutturata in violazione dei requisiti propri del giudizio di convalida, che, in quanto procedimento *de libertate*, è da ritenersi ricompreso nell'ambito di cui alla tutela fissata dall'art. 111 comma 2 Cost. (comma introdotto dalla legge Cost. 23 novembre 1999 n. 2).

La convalida del provvedimento di accompagnamento dovrebbe dunque svolgersi in contraddittorio tra le parti e in condizioni di parità.

Si osserva che è connaturato al giudizio di convalida un provvedimento provvisorio adottato dall'autorità di pubblica sicurezza, e dunque esecutivo ancorché provvisorio, il quale perde ogni effetto in caso di diniego di convalida.

Nella procedura in esame invece l'esecutorietà dell'accompagnamento alla frontiera comporta l'effettivo ed immediato allontanamento dello straniero espulso dal territorio dello Stato.

Alla mancata convalida nel termine fissato consegue la cessazione del divieto di rientro nel territorio nazionale, della segnalazione dell'espulso al Sistema informativo di Schengen per la non ammissione e dell'obbligo di lasciare il territorio dello Stato.

Nei casi in cui lo straniero sia stato già allontanato dal territorio nazionale, come nel caso di specie, questi effetti si tramutano nella mera facoltà di far rientro in Italia alle condizioni generali previste. Risulta palese la irreversibilità degli effetti derivanti dall'anomala configurazione del procedimento di convalida.

Effetti negativi sulla libertà personale, sulla vita e sull'incolumità dello straniero che si acquiscono nel caso di mancata convalida.

Va altresì osservato che l'art. 13 comma 3 Cost. pone la garanzia della riserva di giurisdizione in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Il legislatore ha previsto che i provvedimenti di espulsione possano essere disposti anche dall'autorità amministrativa (prefetto e Ministro dell'interno) oltre che dall'autorità giudiziaria.

L'attribuzione ad autorità amministrativa del potere di emanare tali provvedimenti dovrebbe essere previsto tuttavia alle condizioni indicate dall'art. 13 comma 3 cit. provvedimenti provvisori da adottarsi nei casi eccezionali di necessità ed urgenza, tassativamente disciplinati dalla legge, da comunicarsi all'autorità giudiziaria entro le 48 ore dall'adozione, con necessità di convalida da parte dell'autorità giudiziaria nell'arco delle successive 48 ore a pena di decadenza.

La norma costituzionale impone un controllo giurisdizionale preventivo ed effettivo sul merito del provvedimento e non un mero controllo di legittimità.

La riserva di giurisdizione è dunque violata dalla previsione di provvedimenti amministrativi di espulsione, avverso i quali lo straniero ha facoltà di avvalersi di rimedi giurisdizionali soltanto ad esecuzione avvenuta del provvedimento, posto che non è previsto alcun effetto sospensivo.

I casi di accompagnamento immediato alla frontiera, per i quali non è stabilito un obbligatorio intervento dell'autorità giudiziaria prima dell'esecuzione del provvedimento amministrativo, sono disciplinati in contrasto con la norma costituzionale di cui all'art. 13 comma 3.

Il contrasto sussiste anche per un altro aspetto l'assenza del presupposto dell'eccezionale necessità ed urgenza, parimenti previsto dalla norma costituzionale.

Invero l'autorità di pubblica sicurezza ha la facoltà di adottarli in presenza di situazioni affatto straordinarie, come ad esempio l'ipotesi di inottemperanza dello straniero ad un provvedimento di espulsione con intimazione di allontanarsi dal territorio nazionale nel termine di giorni quindici.

A tali censure si aggiunge quella della disparità di trattamento.

La situazione dello straniero colpito da provvedimento di accompagnamento alla frontiera, non accompagnata dalla misura del trattenimento in un centro di permanenza temporanea, è disciplinata in modo più gravoso rispetto a quella dello straniero nei cui confronti si applica questa ulteriore misura, che invece vede la possibilità di una difesa personale prima che il provvedimento venga eseguito.

Tale disparità, a parità di condizioni, sussistendo in entrambi i casi un provvedimento di espulsione immediata, appare a questo giudice remittente del tutto irragionevole e non sorretta da alcuna ragione giuridica, logica o di opportunità.

La questione prospettata, oltre a essere non manifestamente infondata, risulta anche rilevante nel giudizio in corso, attenendo strettamente alle modalità della convalida, in considerazione della avvenuta esecuzione della misura, che priva il destinatario della possibilità di difesa e rende il controllo di questo giudice del tutto formale, privo di quelle caratteristiche di effettività che pure sono richieste dall'art. 13 della Costituzione.

Gli atti vanno quindi trasmessi alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di costituzionalità sollevata, con sospensione del giudizio in corso sino alla relativa pronuncia.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Solleva la questione di costituzionalità dell'art. 13 comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002 n. 51, convertito, con modificazione, con legge n. 106/2002, nella parte in cui prevede che il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica venga eseguito prima della convalida da parte della autorità giudiziaria e nella parte in cui non prevede che lo straniero colpito dal provvedimento di espulsione non sia sentito dal giudice della convalida, per violazione degli artt. 3, 13, 24 e 111 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il procedimento di convalida in corso.

Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e all'interessato Chis Mircea Lucian, per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, per la comunicazione alla questura di Padova.

Padova, addì 3 ottobre 2002

Il giudice: BELLO

03C0437

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	ALTAMURA (BA)	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	BENEVENTO	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	CASERTA	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	CAVA DEI TIRRENI (SA)	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	NAPOLI	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	NAPOLI	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	SALERNO	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	TORINO	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. **16716029**.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 318,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 3 0 5 0 7 *

€ **3,20**